



Università degli Studi di Ferrara

DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, ISTITUZIONI, TERRITORIO

Corso Ercole I D'Este n.44, 44100 Ferrara

Quaderni del Dipartimento

n.12/2001

Ottobre 2001

GLI AIUTI DI STATO TRA POLITICA DELLA CONCORRENZA

E

POLITICA PER LA COESIONE

a cura di Aurelio Bruzzo

Ottobre 2001

**GLI AIUTI DI STATO TRA POLITICA DELLA CONCORRENZA
E
POLITICA PER LA COESIONE**

a cura di *Aurelio Bruzzo*^(*)

Sommario

I cosiddetti “aiuti di Stato” sono da sempre oggetto di estrema attenzione da parte della Commissione della Comunità europea, in quanto considerati responsabili di falsare il regime concorrenziale che dovrebbe esistere tra le imprese operanti sui mercati europei.

In realtà, gli incentivi finanziari concessi alle imprese dai governi nazionali sono rilevanti non solo dal punto di vista del regime di mercato prevalente nei vari settori produttivi di appartenenza delle imprese stesse, ma anche da quello della coesione economica e sociale. Tale affermazione appare scontata se si pensa che tra gli aiuti di Stato rientrano anche quelli aventi finalità regionale, cioè quelli finalizzati al riequilibrio socio-economico tra le regioni europee; essa, però, ha un'altra implicazione se si considerano anche le altre tipologie di aiuti nazionali (settoriali, orizzontali, ecc.), la cui dimensione quantitativa, sia a livello comunitario sia e soprattutto in alcuni Stati membri, è tale da più che controbilanciare gli interventi comunitari finanziati dai Fondi strutturali, nel tentativo di conseguire l'obiettivo della convergenza reale tra le varie componenti territoriali dell'Unione europea.

E' per questi motivi che nel presente lavoro si ritiene opportuno affrontare nuovamente l'argomento costituito dagli aiuti di Stato, da un duplice punto di vista: nella prima parte, quello dell'analisi dell'evoluzione della normativa comunitaria recentemente emanata, la quale, se in gran parte conferma e rilancia la preesistente regolamentazione, introduce anche elementi di novità di un certo interesse; nella seconda, invece, la ricostruzione dell'andamento del volume complessivo e della composizione degli aiuti di Stato fatto registrare in ambito comunitario durante la seconda metà degli anni '90, alla luce dell'ultima relazione diffusa dalla Commissione europea sull'argomento.

^(*) Professore associato di Politica economica regionale, Università degli Studi di Ferrara, Dipartimento di Economia Istituzioni Territorio, E-mail: bruzzo@economia.unife.it

Introduzione: presupposti, obiettivi e contenuti del lavoro

I cosiddetti “aiuti di Stato” sono sempre stati oggetto di particolare attenzione da parte della Commissione della Comunità europea, in quanto sono considerati responsabili di falsare il regime concorrenziale che dovrebbe esistere tra le imprese operanti sui mercati europei.

Infatti, oltre ad esservi dedicato un ampio capitolo nell’ambito dell’annuale Relazione sulla politica della concorrenza, per essi viene anche condotto un apposito censimento che inizialmente aveva cadenza triennale, mentre ora o, meglio, da alcuni anni ha cadenza annuale¹, a testimonianza dell’aumento di interesse registrato nei loro confronti da parte degli organi comunitari durante gli anni ’90, soprattutto in seguito al completamento del Mercato unico che ha comportato un aumento dell’importanza degli aiuti pubblici come meccanismo di protezionismo contro la concorrenza.

In realtà, gli incentivi finanziari concessi alle imprese - sotto varie forme - dai governi nazionali sono rilevanti non solo dal punto di vista del regime di mercato prevalente nei vari settori produttivi di appartenenza delle imprese stesse, ma anche da quello della coesione economica e sociale. Tale affermazione appare scontata se si pensa che tra gli aiuti di Stato rientrano anche quelli aventi finalità regionale, cioè quelli finalizzati al riequilibrio socio-economico tra le regioni europee; a ben vedere, però, essa ha un’altra implicazione se si considerano anche le altre tipologie di aiuti nazionali (settoriali, orizzontali, ecc.), la cui dimensione quantitativa, sia a livello comunitario sia e soprattutto in alcuni Stati membri, è tale da più che controbilanciare gli interventi comunitari finanziati dai Fondi strutturali, nel tentativo di conseguire l’obiettivo della convergenza reale tra le varie componenti territoriali dell’Unione europea.

E’ per questa serie di motivi che nel presente lavoro si ritiene opportuno affrontare nuovamente l’argomento costituito dagli aiuti di Stato, con un duplice fondamentale obiettivo: da un lato, illustrare l’evoluzione della normativa comunitaria recentemente emanata, la quale se in gran parte conferma e rilancia la preesistente regolamentazione, introduce anche elementi di novità di un certo interesse, almeno ai nostri fini²; dall’altro, ricostruire l’andamento del volume complessivo e della composizione degli aiuti di Stato fatto registrare in ambito comunitario durante la seconda metà degli anni ’90, la quale rappresenta – come si

¹ I riferimenti dei documenti genericamente menzionati nel testo sono i seguenti: SEC (88) 1981, SEC (90) 1165, SEC (92) 1384, COM (95) 365, COM (97) 170, COM (98) 417, COM (99) 148, COM (2000), 205 def. E COM (2001) 403 def.

può facilmente immaginare – un ulteriore periodo di notevole rilievo ai fini del processo di integrazione economica a livello europeo, soprattutto dal punto di vista economico dopo l'avvio dell'ultima fase dell'unificazione monetaria.

L'assunzione di simili obiettivi si basa a sua volta su ulteriori elementi, quali la constatazione delle presunte difficoltà incontrate dagli Stati membri nella concreta applicazione della menzionata normativa comunitaria oppure l'ipotesi secondo cui un'analisi di questo tipo dovrebbe consentire di evidenziare in modo più netto i diversi comportamenti tenuti dai governi nazionali, così da comportare non trascurabili sperequazioni dal punto di vista sia settoriale che territoriale, nonostante la volontà politica più volte espressa dalla Commissione di armonizzare ed omogeneizzare il contesto geografico entro il quale dovrebbero operare le imprese produttive e di servizio.

Senza considerare, infine, che tale contesto nel prossimo futuro è destinato ad allargarsi ulteriormente, rendendo molto presumibilmente ancor più difficoltoso il raggiungimento dell'obiettivo strutturale della riduzione degli squilibri socio-economici tra le regioni europee.

² Si tratta, in particolare, di un paio di regolamenti emanati all'inizio del 2001 che dovrebbero consentire alla Commissione di completare il processo di modernizzazione e di adeguamento del controllo degli aiuti di Stato.

Parte I: La disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato. L'evoluzione recente

di Antonella Venza^(*)

1. Divieto di aiuti di Stato e relative deroghe

L'articolo 87, paragrafo 1 del Trattato di Amsterdam³ stabilisce che gli aiuti di Stato sono, in linea di principio, incompatibili con il mercato comune:

Articolo 87 - Par. 1: Salvo deroghe contemplate dal presente trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

Sulla base di tale nozione, di portata molto ampia, la Commissione e la Corte di giustizia hanno successivamente fornito una definizione più precisa di aiuto, quale “vantaggio conferito ad un'impresa dalle autorità pubbliche senza contropartita, o a fronte di una prestazione che corrisponde solo in misura minima al valore attribuibile al vantaggio”⁴.

Il principio di incompatibilità di cui all'articolo 87 paragrafo 1 non equivale, in realtà, ad un divieto totale: i paragrafi 2 e 3 dello stesso articolo 87 specificano un certo numero di casi in cui gli aiuti di Stato possono essere considerati ammissibili (le cosiddette *deroghe*).

1.1 Deroghe de iure

L'articolo 87 paragrafo 2 del Trattato considera gli aiuti che, in deroga al paragrafo 1, sono sempre compatibili con il mercato comune:

Articolo 87 – Par. 2: sono compatibili con il mercato comune gli aiuti:

a) a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti;

b) destinati ad ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali;

^(*) A. Venza lavora presso la società Euris – European Researches Investments Services nel campo dei servizi di assistenza e di consulenza tecnico-amministrativa a imprese ed enti pubblici per la partecipazione alle opportunità finanziarie nell'ambito delle politiche di sviluppo comunitarie e nazionali.

³ Ex art.92 del Trattato di Roma

⁴ Tra le altre definizioni, ricordiamo qui di seguito le principali: a) secondo G. TESAURO: “ogni vantaggio economicamente apprezzabile accordato ad un'impresa attraverso un intervento pubblico, vantaggio che altrimenti non si sarebbe realizzato”; b) M. ORLANDI, I. VAN BAEL E J.F. BELLIS invece, richiedono la gratuità della misura, ma questa definizione non sembra adattarsi a questi casi in cui, pur ricevendo dallo Stato una controprestazione, la stessa non avrebbe potuto, in condizioni normali di mercato, essere ottenuta dall'impresa stessa che in definitiva se ne avvantaggia; c) per BELLAMY e CHILD l'aiuto è ogni vantaggio, garantito dallo Stato o attraverso risorse statali, che favorisce certe imprese o la produzione di certi beni, distorce la concorrenza e pregiudica il commercio interstatale; d) per REICHENBACH, LEHER e MERIKLEJHON sono aiuti tutte le forme di trasferimenti specifici del settore pubblico che vanno direttamente o indirettamente a vantaggio delle imprese, per i quali lo Stato non ottiene un corrispettivo equivalente e che sono erogati al fine di modificare il risultato delle forze di mercato.; si veda Tesaurò G., *Istituzioni di diritto tributario. Vol. I: Parte generale*, Torino Utet, 2000.

c) concessi all'economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania che risentono della divisione della Germania, nella misura in cui sono necessari a compensare gli svantaggi economici da tale divisione.

1.2 Deroghe discrezionali

L'articolo 87 paragrafo 3 del Trattato considera gli aiuti che possono essere dichiarati compatibili con il mercato comune dalla Commissione europea:

Articolo 87 – Par. 3: possono considerarsi compatibili con il mercato comune:

a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione;

b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro;

c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse;

d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nella Comunità in misura contraria all'interesse comune;

e) le altre categorie di aiuti, determinate con decisione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.

L'applicazione di tali deroghe da parte della Commissione è condizionato dall'obbligo di comunicare preventivamente agli Stati i criteri cui si atterrà nella valutazione di compatibilità, la quale è sia un giudizio di legittimità (coerenza della misura rispetto al fine perseguito), sia di merito (adeguatezza della misura rispetto all'obiettivo), che deve essere improntato secondo i principi di proporzionalità⁵ e di giustificazione compensatoria⁶.

1.3 Notifica degli aiuti di Stato

L'articolo 88 del Trattato sancisce l'obbligo da parte degli Stati membri di notificare alla Commissione qualsiasi progetto diretto ad istituire nuovi aiuti o modificarne di esistenti prima di procedere alla sua esecuzione e conferisce alla Commissione il potere discrezionale di decidere se l'aiuto previsto può beneficiare della deroga o se "lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo".

Si sottolinea che la procedura della notifica preventiva degli aiuti da parte della Commissione deve essere attivata, oltre che per gli "aiuti discrezionali", anche per gli "aiuti de jure"; il fatto

⁵ Secondo questo principio l'intensità, la durata e lo scopo dell'aiuto devono essere proporzionati alla gravità dei problemi da risolvere, in modo da ridurre al massimo le distorsioni alla concorrenza.

⁶ Secondo questo principio le distorsioni alla concorrenza conseguite alla concessione dell'aiuto possono essere considerate ammissibili solo se sono controbilanciate da vantaggi per il mercato interno nel suo insieme e non sia possibile realizzare diversamente l'obiettivo comunitario in funzione del quale la deroga è stabilita.

che il Trattato consideri compatibili con il mercato interno le categorie elencate nel comma 2 dell'art.87 non significa, infatti, che gli Stati membri possano istituirli o modificarli senza averli preventivamente notificati alla Commissione.

Articolo 88 – Par. 1: La Commissione procede con gli Stati membri all'esame permanente dei regimi di aiuti esistenti in questi Stati. Essa propone a questi ultimi le opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento del mercato comune.

Articolo 88 – Par. 2: Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, constati che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi statali, non è compatibile con il mercato comune a norma dell'articolo 87, oppure che tale aiuto è attuato in modo abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato.


Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale decisione entro il termine stabilito, la Commissione o qualsiasi altro Stato interessato può adire direttamente la Corte di giustizia, in deroga agli articoli 226 e 227. Su richiesta di uno Stato membro, il Consiglio, deliberando all'unanimità, può decidere che un aiuto, istituito o da istituirsi da parte di questo Stato, deve considerarsi compatibile con il mercato comune, in deroga alle disposizioni dell'articolo 87 o ai regolamenti di cui all'articolo 89, quando circostanze eccezionali giustificano tale decisione. Qualora la Commissione abbia iniziato, nei riguardi di tale aiuto, la procedura prevista, la richiesta dello Stato interessato rivolta al Consiglio avrà effetto di sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si sia pronunciato al riguardo. Tuttavia, se il Consiglio non si è pronunciato entro tre mesi dalla data della richiesta, la Commissione delibera.

Articolo 88 – Par. 3: Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato comune a norma dell'articolo 87, la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale.

In base a detto sistema:

- tutti i nuovi aiuti o le modifiche a misure già esistenti devono essere notificati alla Commissione quando sono ancora nella fase di progetto;
- gli aiuti istituiti senza essere stati notificati alla Commissione e senza averne ricevuto l'approvazione sono illegali e può esserne chiesto il rimborso qualora la Commissione li consideri incompatibili con il mercato comune.

NOTIFICA DI NUOVI AIUTI DI STATO



Il Trattato non indica che la Commissione debba sorvegliare e controllare tutti i tipi di misure che possano riguardare le imprese. Le norme comunitarie in materia di aiuti di Stato si applicano solo alle misure che rispondono alle condizioni precisate nell'articolo 87, paragrafo 1, le quali sono, in particolare:

1) Trasferimento di risorse statali

Le norme relative agli aiuti di Stato riguardano solo le misure che comportano un trasferimento di risorse statali (comprendenti le risorse dei bilanci nazionali, regionali e locali e da organi intermedi, privati o pubblici, designati dallo Stato). I trasferimenti finanziari che costituiscono aiuti di Stato possono assumere molte forme: non solo sovvenzioni o riduzioni dei tassi di interesse, ma anche garanzie di crediti, regimi di ammortamento accelerato, conferimenti di capitale ecc.

2) Vantaggio economico

L'aiuto deve conferire un vantaggio economico che l'impresa non avrebbe ottenuto nel corso normale della sua attività. (es.: la locazione o l'acquisto, da parte di un'impresa, di un terreno di proprietà dello Stato ad un prezzo inferiore a quello di mercato; la vendita allo Stato, da

parte di un'impresa ad un'infrastruttura senza la corresponsione di alcun canone o altro compenso; l'ottenimento, da parte di un'impresa, di capitale di rischio dallo Stato a condizioni più favorevoli di quelle imposte da un investitore privato).

3) *Selettività*

Per rientrare nell'ambito di applicazione dell'articolo 87, comma 1, una misura deve essere non solo statale, ma anche selettiva, cioè alterare l'equilibrio tra l'impresa beneficiaria ed i suoi concorrenti. Il criterio della selettività è quanto differenzia un aiuto di Stato dalle cosiddette "misure generali" (applicabili in maniera automatica e indiscriminante a tutte le imprese di tutti i settori economici di uno Stato membro, come avviene per la maggior parte delle misure fiscali a livello nazionale).

Un regime è considerato selettivo quando le autorità che lo gestiscono godono di un certo grado di potere discrezionale. Il carattere di selettività è inoltre riconosciuto quando il regime si applica solo ad una parte di territorio di uno Stato membro.

4) *Effetti sulla concorrenza e sugli scambi*

Una volta accertato che una misura conferisce un vantaggio ad un'impresa, è finanziata dallo Stato e ha carattere selettivo, si può concludere che essa configura un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, comma 1. Ai fini dell'applicazione di detto articolo, la misura deve, tuttavia, anche falsare la concorrenza degli scambi tra Stati membri. Per constatare che esiste tale fenomeno è sufficiente concludere che il beneficiario esercita, anche parzialmente, attività che danno luogo a scambi tra gli Stati stessi.

1.4 *Esenzioni per categoria*

Al fine di garantire un'applicazione rigorosa ed efficace delle regole della concorrenza in materia di aiuti di Stato, con il *Regolamento (CE) n. 994/98 del 7 maggio 1998* (GUCE L 142 del 14/05/98), attualmente in vigore, si è stabilito che la Commissione può dichiarare che le seguenti categorie di aiuti sono compatibili con il mercato comune e non soggette all'obbligo di notifica di cui all'articolo 88 del Trattato:

- a) aiuti a finalità regionale
- b) aiuti orizzontali a favore di:
 - piccole e medie imprese
 - ricerca e sviluppo
 - tutela dell'ambiente
 - occupazione e formazione

Per tali settori, infatti, la Commissione e gli Stati membri hanno acquisito un'esperienza ed una pratica sufficienti per definire i criteri di esenzione da applicare alla procedura attuale di notificazione.

Le modifiche apportate da tale nuova procedura sono importanti in quanto gli Stati membri potranno concedere aiuti senza doverli notificare e senza dover attendere l'autorizzazione della Commissione e ciò semplificherà la procedura amministrativa di concessione degli aiuti:

la Commissione, da una parte, avrà un minor carico di lavoro, non dovendo più valutare i numerosi casi la cui compatibilità con il mercato comune non pone normalmente problemi; le imprese, dall'altra parte, beneficeranno di una semplificazione delle formalità amministrative e di una maggiore trasparenza.

1.5 Il regime de minimis

L'obbligo della preventiva notifica alla Commissione degli aiuti di Stato non sussiste per quegli aiuti concessi alle imprese che hanno un importo talmente contenuto da non generare distorsioni al mercato della concorrenza.

Il *Regolamento (CE) n. 69/2001 del 12 gennaio 2001* (GU L10 13/01/2001), in vigore fino al 31 dicembre 2006, stabilisce che gli aiuti non eccedenti un massimale di 100.000 euro su un periodo di tre anni non incidono sugli scambi tra Stati membri, non falsano né minacciano di falsare la concorrenza e non rientrano pertanto nel campo di applicazione dell'articolo 87, paragrafo 1 del Trattato.

Il periodo di riferimento di tre anni deve avere carattere mobile, nel senso che, in caso di nuova concessione di un aiuto de minimis, l'importo complessivo degli aiuti concessi nei tre anni precedenti deve essere ricalcolato. L'aiuto de minimis si deve considerare erogato nel momento in cui sorge per il beneficiario il diritto a ricevere l'aiuto stesso.

La Commissione ha il dovere di assicurare il rispetto delle norme in materia di aiuti di Stato ed, in particolare, nel caso di aiuti concessi a titolo della regola de minimis, il rispetto delle condizioni ad essa attinenti. Gli Stati membri sono tenuti a facilitare l'adempimento di detto compito, instaurando modalità di controllo tali da garantire che l'importo complessivo degli aiuti accordati ad uno stesso beneficiario, a titolo della regola de minimis, non ecceda il massimale di 100.000 euro in tre anni. A tal fine è opportuno che gli Stati membri, quando erogano un aiuti rispondente a tale regola, informino i beneficiari della natura dell'aiuto, ottengano dall'impresa interessata informazioni dettagliate sugli eventuali altri aiuti de minimis ricevuti negli ultimi tre anni e controllino accuratamente che il nuovo aiuto non comporti il superamento del massimale. La regola de minimis lascia impregiudicata la possibilità che le imprese ricevano, anche per lo stesso progetto, aiuti di Stato autorizzati dalla Commissione o rientranti in un regolamento di esenzione per categoria.

Gli aiuti de minimis possono essere estesi a qualsiasi settore, ad eccezione di quelli concessi:

- al settore dei trasporti e alle attività legate alla produzione, alla trasformazione o alla commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato I del Trattato (prodotto agro-alimentari)
- a favore delle attività connesse all'esportazione, vale a dire gli aiuti direttamente connessi a quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività di esportazione
- agli aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto a prodotti interni⁷.

⁷ Commissione europea, *XXX Relazione sulla politica della concorrenza* (pubblicata in connessione con la "Relazione generale sull'attività dell'Unione europea") SEC(2001) 694 def. pp.75-76

2. Tipologie di aiuti di Stato

Gli aiuti di Stato possono essere distinti in tre principali categorie:

- aiuti a finalità regionale
- aiuti orizzontali
- aiuti settoriali

2.1 Aiuti a finalità regionale

Gli aiuti di Stato a finalità regionale costituiscono di gran lunga la più vasta categoria singola di aiuti di Stato nella Comunità. Tra il 1996 ed il 1998, gli Stati membri hanno erogato aiuti a finalità regionale per 18,8 miliardi di euro. Tale importo rappresenta il 57,6% del volume complessivo degli aiuti di Stato concessi all'industria ed ai servizi dell'Unione europea. Nel corso degli ultimi anni, la Commissione ha assistito ad un netto aumento delle misure di aiuto regionale in tutta la Comunità.

Gli aiuti a carattere regionale sono finalizzati a sostenere lo sviluppo delle imprese ubicate in aree in difficoltà, come definite dallo stesso Trattato CE:

- *Aree di cui all'articolo 87.3.a*): comprendono le regioni a livello NUTS II⁸ con un PIL pro capite calcolato in standard di potere d'acquisto inferiore al 75% della media UE
- *Aree di cui all'articolo 87.3.c*): comprendono un elenco di zone approvato dalla Commissione europea, su proposta degli Stati membri, i quali possono motivare la propria scelta sulla base di criteri nazionali.

I criteri per la valutazione degli aiuti nazionali per il periodo 2000-2006 sono contenuti nel documento *Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale* (GUCE C 74 del 10/03/98), con il quale la Commissione ha voluto rafforzare il controllo su questa importante tipologia di aiuto di Stato.

In primo luogo, la Commissione ha imposto una notevole riduzione della popolazione eleggibile ai fini dell'articolo 87.3.c (dal 46,7% al 42,7% della popolazione della Comunità) per tenere conto del recente sviluppo dell'indebitamento economico degli Stati membri e dell'imminente allargamento dell'Unione europea.

In secondo luogo, la Commissione ha inteso ridurre i massimali d'intensità degli aiuti concedibili: nelle aree 87.3.a essi non possono superare il 50%, al netto delle imposte (rispetto

⁸ La Nomenclatura delle unità territoriali statistiche (NUTS) è stata elaborata dall'Ufficio europeo di statistica Eurostat per offrire uno schema unico e coerente di ripartizione territoriale. Tale nomenclatura che è stata utilizzata sin dal 1988 nella legislazione comunitaria sui Fondi Strutturali, attualmente suddivide i 15 Paesi dell'Unione europea in:

- 78 territori di livello NUTS I: i Länder tedeschi, le Regioni del Belgio, la Danimarca, la Svezia, l'Irlanda, il Galles, la Scozia, le Zone di studio di gestione del territorio (ZSGT) in Francia, e altre grandi entità regionali altrove
- 210 territori di livello NUTS II: le Comunità autonome di Spagna, le regioni e le DOM francesi, le province belghe e olandesi, le regioni italiane, i Länder austriaci, le Regierungsbezirke tedesche ecc.
- 1093 territori di livello NUTS III: le Nomoi in Grecia, le Maakunnat in Finlandia, i Lan in Svezia, i Kreise tedeschi, i Dipartimenti francesi, le province spagnole e italiane ecc.

al 75% del passato), mentre nelle aree 87.3.c) tale massimale è fissato nel 20% (rispetto al 30% del periodo precedente):

	GRANDI IMPRESE		PICCOLE E MEDIE IMPRESE	
	Regioni standard ESN	Regioni ultraperiferiche ESN	Regioni a bassa densità dem. ESN	Escl. Settore dei trasporti Lordo
Regioni 87.3.a):				
- PIL pro cap.< 60% della media comunitaria	50%	65%	50%	+15%
- PIL pro cap.> 60% della media comunitaria	40%	50%	40%	+15%
Regioni 87.3.c):				
- Normali	20%	30%	30%	+10%
- Prospere ⁹	10%	20%	20%	+10%

Infine, i nuovi orientamenti hanno introdotto il vincolo secondo il quale, per garantire che gli investimenti produttivi che beneficiano degli aiuti siano economicamente redditizi e finanziariamente solidi, l'apporto del beneficiario destinato al loro finanziamento debba corrispondere almeno al 25%.

Al fine di tenere conto dell'entrata in vigore del nuovo articolo 299, paragrafo 2 del Trattato relativo alle regioni ultraperiferiche dell'Unione europea, la Commissione ha proceduto il 26 luglio 2000 ad una *revisione degli orientamenti in materia di aiuti a finalità regionale*¹⁰. La concessione di aiuti al funzionamento non decrescenti e non limitati nel tempo è ora possibile nelle regioni ultraperiferiche, a condizione che siano ammissibili agli aiuti a finalità regionale e che gli aiuti siano destinati a compensare i costi addizionali inerenti ai loro svantaggi specifici.

Per consentire un controllo più sistematico sugli aiuti a finalità regionale destinati ai grandi progetti d'investimento e per evitare una gara alle sovvenzioni tra diversi Stati membri, nel 1998 la Commissione ha adottato la *Disciplina multisettoriale degli aiuti a finalità regionale* destinati ai grandi progetti d'investimento¹¹. La disciplina è stata introdotta per un periodo triennale di prova allo scopo di limitare gli aiuti a favore dei progetti su larga scala ad un livello che eviti il più possibile gli effetti negativi sulla concorrenza, ma mantenga l'attrattiva della zona assistita. In linea con le disposizioni previste nella disciplina, la Commissione ha iniziato a valutare l'esperienza maturata durante il periodo di applicazione al fine di stabilire quali adeguamenti proporre per la scadenza e se la disciplina debba essere rinnovata, revisionata o abolita.

Si possono individuare le tre seguenti tipologie di aiuti a finalità regionale:

⁹ Regioni con tasso di disoccupazione inferiore e PIL pro capite superiore alla media comunitaria

¹⁰ Commissione europea, *Modifica degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale*, Bruxelles 2000 (GUCE C 285 del 09/09/2000)

¹¹ Commissione europea, *Disciplina multisettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti di investimento*, Bruxelles 1998 (GUCE C 107 del 07/04/98)

2.1.1) Aiuti all'investimento iniziale¹²

L'aiuto all'investimento iniziale, calcolato in percentuale al valore dell'investimento, è stabilito sulla base di un insieme di spese uniforme, che comprende tre categorie di spese d'investimento: terreni, fabbricati ed impianti, nonché alcune categorie di investimenti immateriali (ad esempio.: brevetti, licenze di sfruttamento o di conoscenze tecniche brevettate e di conoscenze tecniche non brevettate)¹³.

2.1.2) Aiuti alla creazione di posti di lavoro

Gli aiuti regionali possono essere rivolti alla creazione di posti di lavoro connessi alla realizzazione di un investimento iniziale¹⁴. L'aiuto non deve superare una percentuale del costo salariale¹⁵ della persona assunta, calcolata su un periodo di due anni, pari all'intensità consentita nella zona in questione per gli aiuti all'investimento.

2.1.3) Aiuti al funzionamento

Gli aiuti al funzionamento, destinati a ridurre le spese correnti dell'impresa, sono concessi solo per le regioni rientranti nel campo di applicazione dell'articolo 87.3.a) e se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- sono giustificati per il loro contributo allo sviluppo regionale
- il loro livello è proporzionale agli svantaggi che intendono compensare
- sono limitati nel tempo e decrescenti

Nel settore dei trasporti, gli aiuti destinati a compensare i sovraccosti di trasporto possono essere concessi solo per le regioni ultraperiferiche e per quelle a bassa densità demografica ammissibili agli aiuti regionali.

2.2 Aiuti orizzontali

Le norme orizzontali – o intersettoriali - sono tese a stabilire la posizione della Commissione rispetto a determinate categorie di aiuti destinate a far fronte a difficoltà che possono sorgere in tutti i settori dell'attività economica ed in ogni regione.

La Commissione ha adottato tutta una serie di “orientamenti” e “discipline” che stabiliscono i criteri applicati alle seguenti categorie di aiuti:

- aiuti alle piccole e medie imprese
- aiuti alla ricerca e sviluppo
- aiuti per la tutela dell'ambiente
- aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà
- aiuti all'occupazione

¹² Per “investimento iniziale” di intende un investimento in capitale fisso relativo alla creazione di un nuovo stabilimento, all'ampliamento di uno stabilimento esistente o all'avviamento di un'attività che implica un cambiamento fondamentale del prodotto o del processo di produzione di uno stabilimento esistente

¹³ Tali investimenti immateriali non possono superare il 25% dell'intero investimento per le grandi imprese

¹⁴ Per “creazione di posti di lavoro” si intende l'incremento netto nel numero di posti di lavoro nello stabilimento considerato rispetto alla media del periodo di riferimento. Il numero di posti lavoro corrisponde al numero di unità di lavoro /anno (ULA), cioè al numero di lavoratori subordinati occupati a tempo pieno per un anno; il lavoro a tempo parziale o il lavoro stagionale sono frazioni di ULA.

¹⁵ Il “costo salariale” comprende la retribuzione lorda nonché i contributi sociale obbligatori

- aiuti alle imprese nei quartieri urbani svantaggiati
- aiuti alla formazione professionale

Tali categorie di aiuto sono autorizzati indipendentemente dall'ubicazione territoriale del soggetto beneficiario. Sono, tuttavia, previsti dei massimali di aiuto più elevati nelle regioni assistite per limitare gli svantaggi strutturali tipici di queste aree.

2.2.1) Aiuti alle piccole e medie imprese

Con il *Regolamento (CE) n.70/2001 del 21 gennaio 2001* (GUCE L 10 del 13/01/01), in vigore fino al 31 dicembre 2006, la Commissione europea ha dettato la nuova disciplina in materia di aiuti di Stato per le piccole e medie imprese.

Il *Regolamento 70/2001* si applica agli aiuti concessi alle piccole e medie imprese¹⁶ operanti in tutti i settori di attività, ad eccezione:

- delle attività connesse alla produzione, trasformazione o commercializzazione di determinati prodotti agro-alimentari
- delle attività connesse all'esportazione
- degli aiuti che favoriscono la produzione interna rispetto ai prodotti importati.

Un aiuto all'investimento in immobilizzazioni materiali¹⁷ e immateriali¹⁸ è compatibile con il mercato comune quando soddisfa le seguenti condizioni:

- l'intensità dell'aiuto non supera il 15% per le piccole imprese e il 7,5% per le medie imprese;
- quando l'investimento è effettuato in una regione ammessa al beneficio degli aiuti a finalità regionale, l'intensità dell'aiuto non eccede il massimale degli aiuti all'investimento a finalità regionale, in misura superiore: 1) al 10% nelle regioni 87.3.c), purché l'intensità totale netta dell'aiuto non superi il 30%; 2) al 15% nelle regioni 87.3.a), purché l'intensità totale netta dell'aiuto non superi il 75%.

Nel caso di servizi forniti da consulenti esterni (cosiddetti "aiuti *soft*"), l'ammontare lordo dell'aiuto non deve superare il 50% dei costi dei servizi stessi. Tali servizi non devono essere continuativi o periodici, né essere connessi alle normali spese di funzionamento dell'impresa, come la consulenza fiscale ordinaria, i servizi regolari di consulenza legale e le spese di pubblicità.

¹⁶ Si definisce "media impresa" si intende un'impresa avente meno di 250 dipendenti e con un fatturato annuo non superiore a 40 Meuro oppure con un totale di bilancio annuo non superiore a 27 Meuro e in possesso del requisito di indipendenza. Si definisce "piccola impresa" un'impresa avente meno di 50 dipendenti e con un fatturato annuo non superiore a 7 Meuro oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 5 Meuro e in possesso del requisito di indipendenza

¹⁷ Per "investimento in immobilizzazioni materiali" si intende un investimento in capitale fisso, materiale destinato alla creazione di un nuovo stabilimento, all'ampliamento di uno stabilimento esistente o all'avvio di un'attività connessa con una modifica sostanziale dei prodotti o dei processi produttivi di uno stabilimento esistente, in particolare mediante razionalizzazione, ristrutturazione o ammodernamento. Un investimenti in capitale fisso effettuato sotto forma di acquisizione di uno stabilimento che ha cessato l'attività o l'avrebbe cessata senza tale acquisizione deve ugualmente essere considerato come un investimento in immobilizzazioni materiali

	INVESTIMENTI MATERIALI E IMMATERIALI		CONSULENZE ED ALTRI SERVIZI	
	PICCOLE IMPRESE	MEDIE IMPRESE	PICCOLE IMPRESE	MEDIE IMPRESE
<i>Regioni non assistite</i>	15%	7,5%	Fino al 50%	Fino al 50%
<i>Aree 87.3.c</i>	+ 10%	+10%		
<i>Aree 87.3.a</i>	+15%	+15%		

2.2.2) Aiuti alla ricerca e allo sviluppo tecnologico (R&S)

La disciplina vigente in materia di aiuti alla ricerca è contenuta nel documento *Disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo* (GUCE C 45 del 17/02/96), in vigore fino al 30 giugno 2002.

Con *Comunicazione 2001/C 75/15 in materia di aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo* (GUCE C 78 del 10/03/01) la Commissione ha, nel frattempo, intrapreso il riesame delle vigenti disposizioni in materia, invitando i soggetti interessati a presentare osservazioni sulle questioni da prendere in considerazione.

La Commissione europea ha tradizionalmente assunto un atteggiamento favorevole nei confronti degli aiuti di Stato alla R&S. Questa politica è giustificata da diversi fattori: gli obiettivi perseguiti da tali aiuti, il fabbisogno finanziario e, stante la distanza che separa tali progetti dal mercato, la minore probabilità di distorsioni della concorrenza e degli scambi comunitari.

Tanto più prossima la ricerca è al mercato, tanto più considerevole potrebbe essere l'effetto distorsivo dell'aiuto di Stato. Per individuare la prossimità al mercato dei progetti di ricerca, la Commissione attua una distinzione tra:

- *ricerca fondamentale*: attività che mira all'ampliamento delle conoscenze non connesse ad obiettivi industriali o commerciali
- *ricerca industriale*: ricerca pianificata mirante ad acquisire nuove conoscenze che possano essere utili per mettere a punto nuovi prodotti, processi produttivi o servizi o comportare un notevole miglioramento dei prodotti, processi produttivi o servizi esistenti
- *attività di sviluppo precompetitiva*: la concretizzazione dei risultati della ricerca industriale in un piano, un progetto o un disegno per prodotti nuovi, modificati o migliorati (compresa la creazione di un prototipo non idoneo a fini commerciali).

La Commissione presume che i progetti di R&S finanziati da uno Stato membro esulino dall'ambito di applicazione dell'art.87.3.1 del Trattato UE quando:

- 1) i risultati di questi lavori sono messi a disposizione delle imprese comunitarie secondo criteri non discriminatori;
- 2) sono effettuati da istituti di istruzione superiore o da enti pubblici di ricerca che non si prefiggano scopi di lucro, per conto di imprese o in collaborazione se:

¹⁸ Per "immobilizzazione immateriale" si intende un investimento in trasferimenti di tecnologia mediante l'acquisto di diritti di brevetto, di licenza, di *know how* o di conoscenza tecniche non brevettate.

- agiscono secondo il principio dell'operatore in economia di mercato (ciò avviene quando tali istituti ottengono per i loro servizi una retribuzione conforme al prezzo di mercato) oppure
- i costi del progetto sono interamente a carico delle imprese partecipanti ai lavori di ricerca
- i risultati che non possono essere oggetto di diritti di proprietà intellettuale possono avere larga diffusione e gli eventuali diritti di proprietà intellettuale sui risultati della R&S sono integralmente versati agli enti pubblici che non si prefiggano scopi di lucro
- gli enti pubblici che non si prefiggono scopi di lucro ricevono dai partecipanti industriali un compenso equivalente al prezzo di mercato per i diritti di proprietà intellettuale derivanti dal progetto di ricerca e di cui sono detentori tali partecipanti industriali ed i risultati che non possono essere oggetto di diritti di proprietà intellettuale possono essere ampiamente diffusi presso i terzi interessati.

L'intensità di aiuto viene valutata caso per caso dalla Commissione a seconda della natura del progetto o programma, delle considerazioni di politica generale relative alla competitività dell'industria europea, nonché dei rischi di distorsione della concorrenza e di effetto sugli scambi fra Stati membri. In certi casi eccezionali gli aiuti alla ricerca fondamentale svolta da imprese o per conto di esse, che rientrerebbero di norma nel campo d'applicazione dell'art.87.1 del Trattato, possono essere autorizzati e raggiungere un'intensità d'aiuto fino al 100% lordo, nella misura in cui questo tipo di ricerca si svolga molto a monte del mercato ed i suoi risultati siano, in linea generale, ampiamente diffusi e utilizzati secondo criteri non discriminatori e alle condizioni di mercato. In linea generale l'intensità lorda degli aiuti alla ricerca industriale non deve superare il 50% dei costi ammissibili del progetto.

Nel caso di aiuti destinati a finanziare studi di fattibilità tecnica preliminari ad attività di ricerca industriale o ad attività di sviluppo pre concorrenziale, i tassi ammissibili sono fissati rispettivamente al 75% e al 50% dei costi di tali studi, tenuto conto del debole impatto di siffatti aiuti sulle condizioni di concorrenza e sugli scambi. Sono previste alcune maggiorazioni se i progetti sono presentati da PMI ovvero sono ubicati in aree depresse.

*Tasso standard (grandi imprese al di fuori delle aree ammissibili agli aiuti regionali)
Aumento del tasso standard*

PMI

Regioni di cui all'art.87.3.a)

Regioni di cui all'art.87.3.c)

Progetto legato ad un programma quadro comunitario di R&S

Progetto implicante cooperazione transfrontaliera

	R&S FONDAMENTALE	R&S INDUSTRIALE	R&S PRECOMPETITIVA
	100%	50%	25%
PMI	-	+10%	+10%
<i>Regioni di cui all'art.87.3.a)</i>	-	+10%	+10%
<i>Regioni di cui all'art.87.3.c)</i>	-	+5%	+5%
<i>Progetto legato ad un programma quadro comunitario di R&S</i>	-	+15%	+15%
<i>Progetto implicante cooperazione transfrontaliera</i>	-	+10%	+10%

Il cumulo del tasso standard e delle maggiorazioni sopra indicate (in punti percentuali) è soggetto ad un limite assoluto del 75% per la ricerca industriale e del 50% per le attività di sviluppo precompetitive.

Con la *Comunicazione 98/C 48/02 in materia di ricerca e sviluppo* (GUCE C 48 del 13/02/98) la Commissione ha riesaminato la disciplina comunitaria in materia di R&S, relativamente ad alcuni tipi di aiuti alla ricerca e allo sviluppo nel settore agricolo e ha concluso che sarebbe opportuno non assoggettare la politica in questo settore al limite massimo del 75% applicabile in tutti i casi (eccetto la ricerca fondamentale) in cui gli aiuti soddisfino le condizioni di cui all'art.87.3.1 del Trattato e che si dovrebbero, invece, concedere tassi fino al 100% in determinati casi.

2.2.3) Aiuti per la tutela dell'ambiente

La protezione dell'ambiente costituisce un impegno fondamentale dell'Unione europea. A tale proposito, da molto tempo, la Commissione ha riconosciuto che la concessione di aiuti di Stato può rivelarsi necessaria, a certe condizioni, al fine di favorire gli sforzi delle imprese in materia ambientale.

Comunicando, il 21 dicembre 2000, il proprio accordo di massima all'adozione di una nuova disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente e chiarendo nel contempo l'applicazione del principio "chi inquina paga", la Commissione ha inteso rafforzare il carattere incentivante degli aiuti a favore della protezione dell'ambiente. La nuova disciplina, seppure non conceda più la possibilità di versare aiuti destinati a favorire l'adeguamento delle imprese alle nuove norme comunitarie - eccezion fatta per le PMI alle quali questi aiuti possono sempre essere concessi nell'arco di un periodo limitato - prevede esplicitamente la possibilità di concedere aiuti a favore delle imprese che vanno al di là delle norme vigenti in materia di inquinamento.

Secondo la *Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente* (GUCE C 37 del 03/02/2001), in vigore fino al 31 dicembre 2007, la Commissione considera come diretta alla tutela dell'ambiente qualsiasi azione volta a portare rimedio o a prevenire un pregiudizio all'ambiente fisico o alle risorse naturali, o a promuovere l'utilizzazione razionale di tali risorse. La Commissione considera quindi che anche le azioni in favore del risparmio energetico e quelle a favore delle fonti di energia rinnovabili rientrano nella categoria degli interventi per la tutela dell'ambiente.

Si distinguono tre tipi di aiuto nel campo ambientale:

1) Aiuti agli investimenti:

Per un periodo di tre anni a decorrere dell'adozione di nuove norme comunitarie obbligatorie possono essere autorizzati aiuti agli investimenti concessi alle PMI entro i limiti del 15% lordo dei costi ammissibili.

- *Regime comune*: possono essere concessi aiuti che consentono alle imprese di ottenere un livello di tutela ambientale più elevato di quello richiesto dalle norme comunitarie in vigore

fino ad un'intensità massima lorda del 30% dei costi d'investimento ammissibili. Tale condizione vige parimenti qualora le imprese realizzino investimenti in assenza di norme comunitarie obbligatorie o debbano effettuare investimenti per conformarsi a disposizioni nazionali più rigorose rispetto alle norme comunitarie vigenti.

- *Settore energetico*: gli investimenti nel settore del risparmio energetico possono beneficiare di aiuti all'investimento aventi un'intensità massima di base pari al 40% dei costi ammissibili.

Sono favoriti gli impianti di energie rinnovabili che permettano l'approvvigionamento in autosufficienza di un'intera comunità, come un'isola o un agglomerato urbano. Gli investimenti effettuati in tale ambito possono beneficiare di una maggiorazione d'intensità pari al 10% rispetto al tasso di base (40% dei costi ammissibili).

Per le regioni assistite il tasso massimo d'aiuto ambientale da applicarsi è quello più elevato tra le due seguenti alternative:

- il tasso di base per gli aiuti agli investimenti a favore dell'ambiente (30% lordo per il regime comune; 40% per il risparmio energetico e 50% lordo per caso di investimenti realizzati nel settore delle energie rinnovabili che permettono l'approvvigionamento di un'intera comunità) maggiorato del 5% nelle regioni di cui all'art.87.3.c e del 10% nelle regioni di cui all'art.87.3.a;

- il tasso di aiuto regionale maggiorato del 10%.

Per le PMI che effettuano tali investimenti è ammessa una maggiorazione dell'aiuto del 10%.

2) Aiuti alle attività di assistenza-consulenza in materia ambientale destinate alle PMI

La Commissione concede aiuti per le azioni di assistenza-consulenza alle PMI per un importo pari al 50% delle spese ammissibili, in quanto permettono loro di realizzare progressi nella tutela dell'ambiente.

3) Aiuti al funzionamento

Vi sono due categorie di aiuti al funzionamento per la tutela dell'ambiente:

- *gli aiuti alla gestione dei rifiuti secondo la strategia comunitaria in materia*¹⁹
- *gli aiuti nel settore del risparmio energetico*

Gli aiuti di questo tipo devono limitarsi rigorosamente alla compensazione dei sovraccosti di produzione rispetto ai prezzi di mercato dei prodotti o dei servizi in questione²⁰. Devono, inoltre, essere temporanei ed, in linea di massima, decrescenti in modo da stimolare le imprese a rispettare, entro tempi ragionevoli, il principio della veridicità dei prezzi.

La durata di questo tipo di aiuti è limitata a 5 anni se l'aiuto è decrescente. L'intensità può raggiungere il 100% dei "sovraccosti" nel primo anno, ma deve diminuire in maniera lineare

¹⁹ Strategia comunitaria per la gestione dei rifiuti (COM(96) 399 def. del 30/07/96). In tale strategia la Commissione rammenta che la gestione dei rifiuti costituisce un obiettivo prioritario per la Comunità, in particolare per ridurre i rischi per l'ambiente. Il concetto di valorizzazione dei rifiuti va visto nella triplice dimensione di riutilizzo, riciclaggio e recupero di energia. I rifiuti la cui produzione sia inevitabile devono essere valorizzati ed eliminati senza costituire un pericolo.

²⁰ Il concetto di costi di produzione deve intendersi al netto di qualsiasi aiuto, ma comprensivo di un normale profitto.

per raggiungere il tasso zero alla fine del quinto anno. In caso di aiuto non decrescente, la durata è limitata a 5 anni e l'intensità al 50% dei sovraccosti.

	GRANDI IMPRESE	PMI	AREE 87.3.A*	AREE 87.3.C*
Aiuti agli investimenti:				
- aiuti transitori concessi per l'osservanza di nuove norme comunitarie	-	15%	-	-
- aiuti che consentono alle imprese di ottenere un livello di tutela ambientale più elevato di quello richiesto a livello comunitario	30%	+10%	+10%	+5%
- investimenti nel settore del risparmio energetico	40%	+10%	+10%	+5%
- impianti di energia rinnovabile che permettano l'approvvigionamento di un'intera comunità, come un'isola o un agglomerato urbano	50%	+10%	+10%	+5%
Aiuti per attività di informazione, consulenza e formazione	-	50%	-	-
Aiuti al funzionamento:	- se decrescenti : dal 100% a zero in 5 anni			
- aiuti alla gestione dei rifiuti	- se costanti: 50% in 5 anni			
- aiuti nel settore del risparmio energetico				

* In alternativa può essere concesso il tasso d'aiuto regionale maggiorato del 10% lordo

2.2.4) Aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà

L'8 luglio 1999 la commissione ha adottato i nuovi *Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà* (GUCE C 288 del 09/10/99). Con questa revisione, la Commissione intendeva adeguare le regole in vigore, specialmente riguardo agli aiuti ripetuti alla ristrutturazione. Il principio dell'aiuto "unico" (una tantum) esclude la concessione di un secondo aiuto alla ristrutturazione a favore della stessa impresa. Si intende in tal modo prevenire situazioni in cui sono tenute in attività, artificialmente con continue ristrutturazioni, imprese che non sopravviverebbero altrimenti sul mercato. Il testo sottolinea inoltre che le imprese di nuova costituzione (comprese quelle fondate rilevando le attività di un'impresa preesistente) non possono beneficiare di questi aiuti.

2.2.5) Aiuti alle imprese nei quartieri urbani svantaggiati

Secondo la *Disciplina degli aiuti di Stato alle imprese nei quartieri urbani svantaggiati* (GUCE c 146 del 14/05/1997) sono previsti aiuti alle PMI imprese situate in quartieri urbani svantaggiati, i quali sono:

- quartieri che sono stati selezionati nel quadro dell'iniziativa comunitaria URBAN, oppure
- i quartieri che soddisfano i criteri seguenti: a) sono geograficamente identificabili ed omogenei; b) contano fra 10.000 e 30.000 abitanti e fanno parte di città cui appartengono e rispetto alla media nazionale.

Il totale della popolazione coperta dall'insieme di queste zone non deve normalmente superare l'1% della popolazione nazionale.

Per essere beneficiari di tali aiuti, le imprese devono rispondere ai seguenti requisiti:

- essere piccole imprese (nuove o esistenti)
- esercitare attività sui mercati locali, in particolare nei settori: costruzioni, commercio e riparazione di autoveicoli, commercio al dettaglio e riparazione di beni personali e per la casa, alberghi e ristoranti, servizi di taxi, sanità ed altri servizi sociali, servizi collettivi, sociali e personali e servizi domestici;
- la principale attività economica deve essere svolta nella zona designata in quanto quartiere urbano svantaggiato;
- almeno il 20% dei nuovi posti creati deve essere riservato a persone domiciliate nella zona.

Sono previsti aiuti pari al 26% in ESN dell'investimento iniziale, oppure 10.000 euro per posto di lavoro creato.

2.2.6) Aiuti all'occupazione

Gli *Orientamenti in materia di aiuti all'occupazione* (GU C 334, 12/12/95) prevedono aiuti alla creazione²¹ e al mantenimento²² di posti di lavoro non legati ad un investimento. Esempi di misure generali che non costituiscono normalmente aiuti di Stato sono: a) misure per migliorare la situazione personale dei lavoratori sul mercato del lavoro, in particolare tramite la formazione professionale o l'apprendistato; b) misure per promuovere l'occupazione di lavoratori che soffrono di handicap socioprofessionali temporanei o permanenti (persone appartenenti a minoranze etniche, disabili..).

Si distinguono le seguenti categorie di aiuti all'occupazione:

1) Aiuti alla creazione di posti di lavoro:

- sono autorizzati solo per procurare un impiego ai lavoratori che non ne hanno ancora trovato uno o che hanno perso l'impiego precedente;
- sono calcolati in base al numero di posti supplementari a tempo pieno rispetto all'organico medio dell'impresa interessata su un dato periodo di tempo. Sono presi in considerazione anche gli impieghi creati in seguito a divisione del lavoro.

2) Aiuti al mantenimento dell'occupazione:

- sono autorizzati solo ai sensi dell'articolo 87.2.b) ("*aiuti destinati a ovviare i danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali*"), per le regioni che rientrano nel campo d'applicazione dell'articolo 87.3.a);
- sono calcolati in base al numero di dipendenti dell'impresa al momento della concessione dell'aiuto.

Gli orientamenti non stabiliscono un massimale preciso per l'importo o l'intensità degli aiuti che possono essere concessi. Essi indicano tuttavia alcuni principi qualitativi:

²¹ Per *Aiuti alla creazione di posti di lavoro* si intendono gli incentivi alla creazione netta di occupazione, vale a dire comportante dei posti supplementari rispetto all'organico medio dell'impresa in questione su un dato periodo.

²² Per *mantenimento di posti di lavoro* si intendono gli aiuti all'impresa per incoraggiarla a non licenziare i lavoratori da essa dipendenti.

- l'aiuto deve essere temporaneo;
- l'importo dell'aiuto per lavoratore deve essere giustificato;
- non deve essere più elevato di quanto necessario a creare / mantenere occupazione;
- non deve rappresentare una proporzione eccessiva dei costi totali di produzione dell'impresa.

2.2.7) Aiuti alla formazione

Secondo il *Regolamento (CE) n.68/2001 del 12/01/01* (GU L 10 del 13/01/2001), in vigore fino al 31 dicembre 2006, la formazione induce solitamente effetti secondari per la società nel suo complesso, in quanto aumenta la riserva di lavoratori qualificati alla quale altre imprese possono attingere, migliora la competitività dell'industria comunitaria e svolge un ruolo importante nella strategia europea a favore dell'occupazione.

Dato che gli investimenti effettuati dalle imprese comunitarie nella formazione dei loro dipendenti sono solitamente scarsi, gli aiuti di Stato possono contribuire a correggere questa imperfezione del mercato e possono pertanto essere considerati, a determinate condizioni, compatibili con il mercato comune di dispensati dall'obbligo di notificazione preventiva. Al fine di assicurare che gli aiuti di Stato siano limitati al minimo indispensabile per realizzare l'obiettivo comunitario che le forze di mercato da sole non consentirebbero di raggiungere, è opportuno che le intensità ammissibili degli aiuti esentati vengano modulate in base al tipo di formazione, alle dimensioni dell'impresa e alla sua ubicazione geografica. La formazione generale fornisce qualifiche trasferibili e migliora sostanzialmente il collocamento dei lavoratori che ne hanno beneficiato. Gli aiuti aventi tale obiettivo producono minori distorsioni della concorrenza, cosicché intensità più elevate possono essere considerate compatibili con il mercato comune ed esentate da notificazione preventiva. La formazione specifica, invece, la quale va principalmente a beneficio dell'impresa, comporta un maggior rischio di distorsione della concorrenza, cosicché l'intensità dell'aiuto che può essere considerata compatibile ed esentata dalla notificazione preventiva deve essere molto inferiore.

Tenuto conto degli svantaggi che si trovano ad affrontare le PMI e dei costi relativamente più elevati che devono sostenere per investire nella formazione dei propri dipendenti, nel caso delle PMI le intensità di aiuto esentate in virtù del presente regolamento devono essere aumentate.

Nelle regioni assistite di cui agli art.87.3.a e 87.3.c del Trattato la formazione induce effetti secondari positivi relativamente maggiori, poiché in tali regioni gli investimenti nella formazione sono decisamente insufficienti ed il tasso di disoccupazione è più elevato. Pertanto, nel caso delle regioni suddette, le intensità di aiuti esentate devono essere aumentate.

Quando l'aiuto è concesso a favore della formazione specifica, la sua intensità non può essere superiore al 25% per le grandi imprese ed al 35% per le piccole e medie imprese.

Le intensità di cui sopra sono maggiorate del 10% per le imprese stabilite nelle regioni di cui all'art.87.3.a e del 5% per le imprese di cui all'art.87.3.c.

Quando l'aiuto è concesso a favore della formazione generale, la sua intensità non può essere superiore al 50% per le grandi imprese e al 70% per le piccole e medie imprese.

Le intensità di cui sopra sono maggiorate del 10% per le imprese stabilite nelle regioni di cui all'art.87.3.a e del 5% per le imprese di cui all'art.87.3.c.

Tali intensità, inoltre, possono essere maggiorate del 10% se la formazione è dispensata a lavoratori svantaggiati.

Nei casi in cui il progetto di aiuto preveda elementi di formazione specifica e di formazione generale che non possono essere distinti ai fini del calcolo dell'intensità dell'aiuto, e nei casi in cui non sia possibile stabilire se il progetto di aiuto alla formazione abbia carattere specifico o generale, si applicano le intensità relative alla formazione specifica.

Tasso standard
(grandi imprese al di fuori delle regioni assistite)
Aumento del tasso standard

- PMI
- Regioni di cui all'articolo 87.3.a)
- Regioni di cui all'articolo 87.3.c)
- Beneficiari: categorie più deboli di lavoratori

FORMAZIONE SPECIFICA ²³	FORMAZIONE GENERALE ²⁴
25%	50%
+10%	+20%
+10%	+10%
+5%	+5%
+10%	+10%

2.3 Aiuti settoriali

La Commissione ha adottato norme specifiche, o settoriali, che definiscono la sua posizione in merito alla concessione di aiuti di Stato in determinati settori dell'attività economica.

2.3.1) Settori sensibili

Nel corso degli anni sono state adottate norme specifiche per un certo numero di settori che hanno sofferto di problemi economici particolarmente gravi e che sono stati pertanto considerati "sensibili". Si tratta attualmente dei seguenti settori:

- industria carboniera e siderurgica (settori CECA e non CECA)
- fibre sintetiche
- industria automobilistica
- costruzione navale

²³ La *formazione specifica* comporta insegnamenti teorici e pratici da impartire direttamente e principalmente sul posto di lavoro attuale o successivo del dipendente all'interno dell'impresa beneficiaria; essa è connessa all'attività specifica dell'impresa. Una parte di tale formazione si svolge di solito direttamente sul posto di lavoro del dipendente. La possibilità di trasferire la formazione acquisita ad altre imprese o altri settori di lavoro è estremamente ridotta.

²⁴ La *formazione generale* comprende insegnamenti che non sono unicamente applicabili sul posto di lavoro attuale o successivo del dipendente all'interno dell'impresa beneficiaria; è connessa al funzionamento generale dell'impresa e procura qualifiche ampiamente trasferibili ad altre imprese o altri settori di lavoro

Per questi settori la Commissione ha adottato norme in materia di aiuti di Stato che sono, in generale, più restrittive di quelle applicabili in altri settori. Nella maggior parte dei casi la possibilità di aiuti agli investimenti che portino ad una maggiore capacità di produzione è rigorosamente limitata se non del tutto vietata, ed, in alcuni casi, l'aiuto è concesso solo a condizione che sia associato ad una riduzione di capacità. In quasi tutti questi settori sono imposti agli Stati membri speciali obblighi di notifica (obbligo di notificare ogni caso singolarmente).

2.3.2) Agricoltura, pesca e acquicoltura

Dal 1° gennaio 2000 la Commissione applica gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo²⁵, adottati il 24 novembre 1999, alle nuove misure di aiuti di Stato introdotte dopo tale data. Di conseguenza, nel corso dell'anno gli Stati membri hanno dovuto adeguare i loro regimi di aiuti esistenti per conformarli alle nuove regole.

I nuovi orientamenti codificano e semplificano le regole applicate dalla Commissione in precedenza. Sono stati inoltre apportati numerosi cambiamenti importanti per garantire che le regole dell'Unione europea in materia di aiuto di Stato siano coerenti con la nuova politica di sviluppo rurale²⁶ introdotta nell'ambito delle "riforme di Agenda 2000.

Il principio fondamentale dei nuovi orientamenti è che qualsiasi aiuto di Stato al settore agricolo deve essere compatibile con la politica agricola comune dell'UE (PAC) e con gli obblighi internazionali della Comunità, in particolare l'accordo relativo all'agricoltura dell'OMC. Poiché il Consiglio ha deciso di eliminare la possibilità che singoli Stati membri falsino il delicato equilibrio del sostegno comunitario ai prezzi dei prodotti o ai regimi di sviluppo rurale, è vietato qualsiasi aiuto di Stato che interferisca con i meccanismi delle organizzazioni comuni di mercato.

Il settore della pesca, per le sue caratteristiche di natura sociale ed economica, è sempre oggetto di intervento pubblico rilevante, sia a livello comunitario, sia a livello nazionale. La Commissione ha esaminato la compatibilità dei regimi nazionali per la concessione di aiuti nel settore alla luce degli orientamenti per l'esame degli aiuti nazionali nel settore della pesca e dell'acquicoltura²⁷. Con l'entrata in vigore, a gennaio 2000, del Regolamento (CE) n.2792/1999 del Consiglio, del 17 dicembre 1999. Che definisce le modalità e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca, la Commissione ha proceduto, nel corso dell'anno, ai lavori di revisione degli orientamenti allo scopo di verificarne la coerenza con la nuova regolamentazione strutturale.

I nuovi orientamenti apportano maggiori precisazioni riguardo ad alcuni aspetti. Stabiliscono che gli orientamenti comunitari per gli aiuti a finalità regionale non si applicano al settore della pesca e gli elementi dei regimi di aiuti regionali che riguardano tale settore saranno

²⁵ GU C 28 del 1/2/00, p.2, con modifiche pubblicate nella GU C 232 del 12/8/00, p.19

²⁶ Consiglio, *Regolamento (CE) n.1257/999 del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG)* (GU L 160 del 26/6/1999, p.80)

²⁷ GU C 1000 del 27/3/1997

esaminati sulla base degli orientamenti “pesca”. Forniscono, inoltre, maggiori particolari per la valutazione degli aiuti alla formazione, ai servizi di consulenza e alla pesca sperimentale, nonché una migliore definizione delle condizioni di concessione di aiuti al salvataggio e alla ristrutturazione delle imprese in difficoltà. Analogamente, contengono maggiori particolari e condizioni in materia di aiuti destinati a migliorare la gestione ed il controllo delle attività di pesca e nel caso di acquisto di imbarcazioni usate.

2.3.3) Trasporti

Il 26 luglio 2000 la Commissione ha adottato due proposte di regolamenti del Consiglio riguardanti il finanziamento pubblico nel settore dei trasporti terrestri. Il primo regolamento proposto sostituirà il regolamento (CEE) n.1107/70 del Consiglio²⁸, intende fornire una base giuridica per l'esenzione degli aiuti di Stato nel contesto del finanziamento delle infrastrutture dei trasporti e per la concessione di aiuti in collegamento con l'uso di determinate infrastrutture. Il secondo regolamento, che sostituisce il regolamento (CEE) n. 1191/69²⁹ del Consiglio, fornirà un quadro adattato ai costanti sviluppo del mercato dei trasporti di passeggeri, gestito in modo da soddisfare le necessità di servizio pubblico. Stabilirà regole per l'accesso non discriminatorio al mercato e condizioni trasparenti per il finanziamento pubblico di tali servizi.

3. *Cumulo tra aiuti di Stato*

In base agli *Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale* (GU C 74 del 10/03/98) nel caso di aiuti concessi in virtù di diversi regimi e/o provenienti da diverse fonti (comunitarie, nazionali, locali).

3.1 *Cumulo di aiuti concessi in base a diversi regimi a finalità regionale*

Il totale degli aiuti regionali concessi deve sempre rispettare i massimali d'intensità applicabili alla regione interessata. L'importo totale degli aiuti regionali comprende tutti gli aiuti concessi al progetto interessato in virtù di qualsiasi regime di aiuti a finalità regionale. Nel calcolo di questo importo totale devono essere presi in considerazione aiuti provenienti da qualunque fonte (locale, regionale, nazionale o comunitaria).

3.2 *Cumulo di aiuti regionali e aiuti con altre finalità*

²⁸ Consiglio, Regolamento (CEE) n.1107/70 del 4 giugno 1970, relativo agli aiuti accordati nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile (GUCE L 130 del 15/6/1970, p.1)

²⁹ Consiglio, Regolamento (CEE) n.1191/69 del 26 giugno 1969, relativo all'azione degli Stati membri in materia di obblighi inerenti alla nozione di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile (GUCE L 156 del 28/6/1969 p.1), modificato da ultimo dal Regolamento (CEE) n.1893/91, del 20 giugno 1991 (GUCE L 169 del 29/6/1991 p.1)

Quando le spese ammissibili agli aiuti a finalità regionale sono totalmente o parzialmente ammissibili anche ad aiuti aventi altre finalità. Alla parte comune si applica il massimale più favorevole dei regimi considerati

3.3 Notifica individuale dei casi significativi di cumulo degli aiuti

Gli Stati membri devono notificare separatamente i “casi significativi di cumulo” di aiuti. I “casi significativi” sono definiti in base ai seguenti criteri:

- cumulano aiuti in virtù di diversi regimi distinti, e
- implicano un investimento totale di importo superiore a 12 Meuro o l'intensità cumulata degli aiuti supera il 25% in equivalente sovvenzione netto (ESN)

La notifica non è richiesta nei casi seguenti:

- l'investimento totale non supera 3 Meuro
- l'intensità degli aiuti cumulati non supera il 10% in ESN, quale che sia l'ammontare dell'investimento
- l'intensità dell'insieme degli aiuti concessi rispetta il massimale fissato per uno dei regimi di aiuto previsti o approvati.

4. Considerazioni conclusive

A conclusione della prima parte del presente Quaderno si sottolinea come, nella recente evoluzione delle politiche comunitarie in materia di aiuti di Stato, la Commissione europea abbia adottato una serie di regolamenti che prevedono, da una parte, una maggiore chiarezza e trasparenza delle regole in materia di concorrenza e, dall'altra, una riduzione del controllo sull'applicazione di tali normative, delegando agli Stati membri e ai singoli beneficiari la responsabilità del rispetto delle normative stesse. Ciò, evidentemente, cercando di coinvolgere e responsabilizzare il più possibile queste due categorie di soggetti, in coerenza del resto con il principio di sussidiarietà.

Visto che i nuovi Regolamenti sui Fondi Strutturali per il periodo di programmazione 2000 - 2006 prevedono che le operazioni oggetto di un finanziamento dei Fondi devono essere sempre conformi alle disposizioni in materia di regole di concorrenza, diviene indispensabile, nella parte che segue, evidenziare la crescente interconnessione nella gestione delle due politiche, esaminando la loro evoluzione negli Stati membri e, più in particolare, in Italia.

5. Riferimenti bibliografici e normativi

- Commissione europea, *Comunicazione 98/C 48/02 in materia di ricerca e sviluppo*, Bruxelles 1998 (GUCE C 48 del 13/02/98)
- Commissione europea, *Comunicazione 2001/C 75/15 in materia di aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo*, (GUCE C 78 del 10/03/01)
- Commissione europea, *Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle piccole e medie imprese*, Bruxelles 1996 (GUCE C 213 del 23/07/96)
- Commissione europea, *Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente*, Bruxelles 2001 (GUCE C 37 del 03/02/2001)
- Commissione europea, *Disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo*, Bruxelles 1996 (GUCE C 45 del 17/02/96)
- Commissione europea, *Disciplina degli aiuti di Stato alle imprese nei quartieri urbani svantaggiati*, Bruxelles 1997 (GUCE c 146 del 14/05/1997)
- Commissione europea, *Disciplina multisetoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti di investimento*, Bruxelles 1998 (GUCE C 107 del 07/04/98)
- Commissione europea, *Modifica degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale*, Bruxelles 2000 (GUCE C 285 del 09/09/00)
- Commissione ha adottato, *Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà*, Bruxelles 1999 (GUCE C 288 del 09/10/99)
- Commissione europea, *Orientamenti in materia di aiuti all'occupazione*, Bruxelles 1997 (GU C 334, 12/12/95)
- Commissione europea, *Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale*, Bruxelles 1998 (GUCE C74 del 10/03/98)
- Commissione europea, *Regolamento (CE) n.69/2001 del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti d'importanza minore (de minimis)*, Bruxelles 2001 (GUCE L10 13/01/2001)
- Commissione europea, *Regolamento (CE) n.70/2001 del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle PMI*, Bruxelles 2001 (GUCE L 10 del 13/01/01)
- Commissione europea, *Regolamento (CE) n.994/98 del 7 maggio 1998 sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di stato orizzontali* Bruxelles 1998 (GUCE L 142 del 14/05/98)
- Commissione europea, *XXX Relazione sulla politica della concorrenza* (pubblicata in connessione con la "Relazione generale sull'attività dell'Unione europea") SEC(2001) 694 def.
- Consiglio, *Regolamento (CEE) n.1107/70 del 4 giugno 1970, relativo agli aiuti accordati nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile* (GUCE L 130 del 15/6/1970)

- Consiglio, *Regolamento (CEE) n.1191/69 del 26 giugno 1969, relativo all'azione degli Stati membri in materia di obblighi inerenti alla nozione di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile* (GUCE L 156 del 28/6/1969 p.1), *modificato da ultimo dal Regolamento (CEE) n.1893/91, del 20 giugno 1991* (GCEU L 169 del 29/6/1991)
- Tesauro G., *Istituzioni di diritto tributario. Vol. I: parte generale*, Torino, Utet, 2000

Parte II: Il controllo degli aiuti di Stato quale strumento della politica comunitaria di coesione economica e sociale

di *Aurelio Bruzzo*^(*)

1. Premessa

Come si è accennato in sede introduttiva, oggetto di questa seconda parte del lavoro è costituito da una ricostruzione, almeno sommaria, dell'andamento sia dell'ammontare complessivo che della composizione per tipologia degli aiuti di Stato erogati dai governi nazionali durante la seconda metà degli anni '90, al fine di verificare in quale modo essi interagiscono con la politica comunitaria di coesione economica e sociale, alla luce della sempre maggiore rilevanza ormai acquisita da questa politica in termini di quantità di risorse stanziata nel bilancio della C.E., ma anche del ruolo che essa svolgerà nell'ottica dell'ormai prossimo allargamento dell'U.E. ai Paesi dell'Europa centro-settentrionale.

A tal fine ci si avvale di una fonte ufficiale della C.E., rappresentata dal periodico censimento degli aiuti di Stato³⁰, il quale – nonostante le difficoltà continuamente lamentate dalla Commissione nella rilevazione dei dati forniti dagli Stati membri, onde evitare la diffusione di dati tra loro disomogenei e, pertanto, distorcenti la situazione reale – può essere considerato un documento sufficientemente attendibile, quantomeno per presentare un quadro di prima approssimazione a livello comunitario e di singoli Stati membri.

Tale indagine sarà preceduta da una ripresa dell'illustrazione del quadro normativo, finalizzata però a sottolineare il legame, potenzialmente di coerenza e non di contrapposizione, che è rinvenibile tra quella parte della politica comunitaria di concorrenza che si occupa del controllo degli aiuti di Stato, e la politica della stessa C.E. che punta alla coesione economica e sociale tra le diverse realtà territoriali ad essa appartenenti.

2. La potenziale coerenza tra la politica comunitaria della concorrenza e gli aiuti degli Stati membri per lo sviluppo regionale

2.1 Un approfondimento interpretativo del quadro giuridico

(*) Si ringrazia il Prof. Luigi Costato per aver attentamente letto una precedente versione del presente lavoro, senza però coinvolgerlo nella responsabilità per eventuali errori od omissioni, la quale rimane esclusivamente dell'autore.

³⁰ Più specificatamente, ci si avvale della nona edizione del Rapporto che è stato recentemente pubblicato dalla Commissione; cfr. Commission des Communautés Européennes (2001).

Sebbene già da alcuni anni sia stato sostenuto che il conflitto fra un'ortodossa politica di libera concorrenza su un mercato aperto, sostenuta dalla C.E., e le politiche di intervento, attuate sia dai governi degli Stati membri che dalla stessa Commissione europea, è più apparente che reale³¹, sembra che non sia stato ancora sufficientemente assimilato - soprattutto da parte di alcuni rappresentanti delle forze politiche, economiche e sociali - l'assunto secondo cui un rigoroso e corretto controllo degli aiuti finanziari non sia solo coerente con le esigenze della coesione, ma ne costituisca anche uno strumento indispensabile, non fosse altro per la proporzione, tuttora esistente, fra l'ammontare degli aiuti erogati dagli Stati membri alle imprese e quello dei Fondi strutturali stanziati dalla C.E.

Come si è già ampiamente illustrato nella prima parte del presente lavoro, il principio alla base della politica economica comunitaria è che gli aiuti pubblici alle imprese non sono ammissibili in un sistema di mercato interno esteso a tutto il territorio dell'Unione, per il semplice motivo che gli aiuti producono l'effetto di falsare la concorrenza fra le imprese e gli scambi fra gli Stati membri, con il rischio che le maggiori quote di mercato non siano acquisite dalle imprese più competitive, bensì da quelle più assistite³².

Entrando maggiormente nel merito, si deve innanzi tutto ribadire che la nozione di "aiuto di Stato" la quale non viene definita nel Trattato³³, è stata di fatto elaborata da parte della Commissione, nella conduzione pratica, e da parte della Corte di Giustizia, nella giurisprudenza. Ciò nonostante, essa andrebbe intesa in senso non limitativo, giacché viene definito "aiuto ogni intervento di tipo finanziario, realizzato con risorse pubbliche, che ha per effetto di ridurre, solo in favore di taluni operatori, i costi che gravano normalmente sul bilancio di un'impresa nella situazione di fatto, territoriale ed ambientale, in cui essa opera"³⁴.

Ovviamente costituiscono aiuti di Stato anche quelli erogati da organismi diversi dal governo centrale, quali le Amministrazioni locali, gli Enti di diritto pubblico operanti in specifici

³¹ Cfr. Campogrande (1996), pp. 183 - 195.

³² E' evidente che la posizione assunta in materia dalla C.E. - in linea con un'impostazione sostanzialmente liberista - considera il regime di concorrenza non solo come quello preferibile, ma anche come realisticamente perseguibile, nonostante le tendenze, più o meno spontanee, alla concentrazione rilevabili soprattutto nei settori produttivi in cui risultano rilevanti le economie di scala, e nonostante le notevoli differenze - dal punto di vista dimensionale, tecnologico, ecc. - normalmente esistenti tra le imprese, le quali tendono a negare il realizzarsi delle condizioni che secondo la teoria economica contraddistinguono la concorrenza "perfetta".

³³ Più precisamente, l'art. 87, par. 1, del Trattato C.E. definisce l'origine e gli effetti degli aiuti, ma non precisa il significato di aiuto né fornisce un elenco dei tipo di misure vietate. Per un'analisi più approfondita del concetto di aiuto si veda Commissione europea, Direzione generale Concorrenza (2001).

³⁴ Da Campogrande (1996), p. 187. A condizione che gli aiuti siano riservati a talune imprese del territorio nazionale, si precisa che la loro nozione copre non solo le sovvenzioni a fondo perduto, ma anche i prestiti agevolati, le esenzioni e le riduzioni fiscali, gli sgravi contributivi, la messa a disposizione gratuita od a prezzo politico di terreni, edifici, di aree attrezzate, la prestazione gratuita od a prezzo politico di servizi o di forniture alle imprese, il ripianamento di debiti in corso di esercizio o al momento della cessione dell'impresa (ivi compresa la sua privatizzazione), nonché i prestiti partecipativi a condizioni vantaggiose per l'imprenditore o concessi in favore di imprese a rischio superiore alla norma.

settori e tutti gli altri soggetti sulle cui decisioni i pubblici poteri sono in qualche misura in grado di influire, come - ad esempio - le imprese pubbliche o quelle di proprietà pubblica.

Non costituiscono invece aiuti (ai sensi dell'art. 87.1) tutte le misure di carattere generale, quali la determinazione del livello generale di imposizione o degli oneri sociali, nonché la fissazione dei prezzi dei fattori produttivi (capitale e lavoro), che - pur avendo un'incidenza anche rilevante sui costi delle imprese - mancano del carattere di selettività, giacché non favoriscono talune imprese soltanto rispetto alle altre operanti sul territorio nazionale³⁵.

La posizione tenuta in proposito dalla Commissione europea è stata recentemente riproposta dal Commissario Monti, cioè proprio il responsabile del controllo degli aiuti di Stato in sede comunitaria, in occasione di un'intervista che ha rilasciato circa l'ipotesi formulata da uno dei "vice ministri" per l'economia dell'attuale governo italiano, secondo cui l'Italia potrebbe ripresentare la richiesta tendente ad ottenere dalla Comunità l'autorizzazione per concedere agevolazioni tributarie finalizzate al rilancio dell'economia meridionale³⁶. Monti rileva che: "se si trattasse di aiuti di Stato agli investimenti, questa è una strada che ci vede favorevoli e che in passato è stata più volte utilizzata". La risposta invece sarebbe negativa se l'aiuto si concretizzasse nell'applicazione di aliquote IRPEG ridotte rispetto a quelle vigenti sull'intero territorio nazionale. "Se si pensa di poter agevolare lo sviluppo di alcune regioni attraverso una minore pressione fiscale, si finisce per ripercorrere vie simili a quella della fiscalizzazione degli oneri sociali, cioè si danno delle stampelle alle aziende, anziché imboccare la strada maestra della rimozione delle cause strutturali dello sottosviluppo di certe zone".

Monti poi aggiunge che: "se si pensa che questo controllo che impedisce di praticare aliquote fiscali differenziate, sia un ostacolo allo sviluppo di certe regioni, basta fare un esercizio mentale e immaginare che questo controllo non ci sia. Ogni stato membro sarebbe libero di applicare in certe zone aliquote più basse. In questo confronto certamente il Mezzogiorno finirebbe penalizzato rispetto al potenziale di agevolazione che altri Stati economicamente più forti dell'Italia utilizzerebbero per le loro regioni".

Infine, è importante precisare ai fini del presente lavoro che non costituiscono aiuti pubblici gli interventi strutturali o infrastrutturali non direttamente correlati alla attivazione o al funzionamento di particolari imprese, essendo messi a disposizione della collettività e del territorio in genere.

³⁵ Quando queste misure generali risultano distorsive della concorrenza intracomunitaria, vengono prese in considerazione dalla Comunità sotto il profilo non già della politica degli aiuti (art. 87), ma della politica di adeguamento delle legislazioni (artt. 96 e 97).

³⁶ Si veda "Il Sole 24 Ore" del 23 agosto 2001, p. 4.

In secondo luogo, la norma citata riconosce - a titolo di eccezione - che determinate circostanze possano giustificare questo tipo di intervento delle autorità pubbliche nazionali. In altre parole, la difesa di un regime non falsato di concorrenza che, come noto, costituisce uno dei principi fondamentali dell'Unione, cede - in determinati casi ed a certe condizioni - di fronte ad esigenze collettive che il Trattato stesso riconosce come prevalenti, tra cui quella della coesione economica e sociale. Più specificatamente, le deroghe al divieto di aiuti che sono previste dai paragrafi 2 e 3 dell'art. 87 del Trattato, individuano in modo preciso le uniche finalità che uno Stato membro può perseguire, a ben determinate condizioni, attraverso aiuti alle imprese: a parte le deroghe di diritto esposte al par. 2 e la possibilità di destinare aiuti a talune attività economiche il cui sviluppo è ritenuto di particolare interesse per la Comunità, le principali fattispecie di deroghe sono quelle previste dal successivo par. 3 in favore delle regioni in ritardo di sviluppo, sia che queste denotino un tenore di vita particolarmente basso o un grave tasso di sottoccupazione, sia che esse, pur trovandosi assai più vicine alla media europea di prosperità, presentino seri problemi rispetto al territorio nazionale. Le deroghe in favore dello sviluppo regionale ovviamente rivestono un particolare rilievo in questa sede, per il loro evidente parallelismo con la politica comunitaria di coesione, ma anche per le loro possibili interferenze nei confronti di essa, di cui anche la Commissione è del tutto consapevole³⁷.

Anziché precisare il contenuto delle norme ad esse relative³⁸, qui sembra più opportuno ricordare che tali deroghe si reggono su tre principi generali tra loro strettamente correlati:

- a) il principio di *proporzionalità*, secondo cui l'opportunità di ammettere gli aiuti va valutata dalla Commissione tenuto conto del contesto comunitario e soprattutto dell'equilibrio fra la distorsione della concorrenza provocata dall'aiuto ed il vantaggio che deriva alla Comunità dal fatto che lo Stato membro realizza una delle finalità ammesse;
- b) il principio di *necessità*, secondo cui gli aiuti devono essere necessari - non, quindi, soltanto utili - al perseguimento degli scopi previsti dalle disposizioni di deroga;
- c) il principio di *efficacia*, secondo cui gli aiuti non devono servire a mantenere in vita imprese che, nel contesto in cui operano, continuerebbero a risultare comunque non competitive, bensì a renderle più efficienti, riuscendo così ad imporsi sul mercato di appartenenza, sia esso nazionale che internazionale.

³⁷ Nel secondo Rapporto sulla coesione economica e sociale, ad esempio, si legge che “gli aiuti di Stato erogati dagli Stati membri hanno un effetto potenziale considerevole sulla distribuzione regionale dell'attività economica”; cfr. Commissione europea (2001a), p. XVI.

³⁸ Dal momento che sono state oggetto di un'attenta analisi nella prima parte del lavoro.

Dati questi principi a cui deve attenersi la politica comunitaria degli aiuti di Stato, ivi compresi quelli a finalità regionale, è chiaro che un rigoroso e corretto controllo degli aiuti, per il fatto stesso di evitare che vengano erogati incentivi non adeguatamente giustificati, privilegia di per sé le finalità previste dalle deroghe al divieto, *in primis* quelle relative allo sviluppo ed al riequilibrio regionale. Infatti, il controllo degli aiuti, sempre sulla base dei principi prima illustrati, impedisce che le politiche di sviluppo delle aree depresse si riducano a mere politiche assistenziali.

Se è vero che gli svantaggi competitivi delle regioni in difficoltà nascono da fattori strutturali come le carenze quali-quantitative di reti infrastrutturali, l'assenza di forza lavoro qualificata e di vocazione imprenditoriale, di servizi alle imprese ed alla società locale, politiche regionali costituite soprattutto da aiuti alle imprese, piuttosto che da interventi strutturali, non si giustificano, dal momento che esse privilegiano uno strumento distorto la concorrenza rispetto ad altri strumenti meno distortivi e, nello stesso tempo, più adatti ad attaccare alle radici il problema dell'arretratezza e del sottosviluppo. Ancora più specificatamente, siffatte politiche non si giustificano neppure in termini di politica di coesione sociale, in quanto dirigono lo sforzo finanziario su uno strumento che - non affrontando le effettive cause del problema - apporta meno allo sviluppo delle regioni interessate. Se fenomeni sociologici particolari (quali la criminalità organizzata, particolarmente diffusa in alcune regioni meridionali italiane) intimoriscono gli investitori stranieri - e magari anche quelli nazionali - e li dissuadono dall'investire in determinate parti del territorio di un Paese, non possono essere certo gli aiuti di Stato (quale che sia il loro ammontare) che li indurranno a promuovere iniziative non meramente speculative nelle regioni in questione. In buona sostanza, un rigoroso e corretto controllo degli aiuti esige e stimola coerenza, completezza ed organicità nelle politiche di sviluppo regionale, cioè proprio quelle prerogative di cui è più difficile dotare qualsiasi politica economica.

I principi di proporzionalità, di necessità e di efficacia sottesi alla politica comunitaria degli aiuti impediscono inoltre, quanto alla tipologia degli aiuti, che vengano privilegiati quelli puramente conservativi della situazione, a scapito (quantomeno in un'ottica finanziaria) di quelli più incentivanti. Di qui lo sfavore da parte della Commissione nei confronti degli aiuti al funzionamento rispetto agli aiuti all'investimento produttivo.

Gli aiuti al funzionamento, infatti, costituiscono nella pratica misure puramente assistenziali, essendo scontato che essi si limitano a soccorrere imprese che si trovano in una situazione di difficoltà, senza però incentivarne, da un lato, l'iniziativa innovativa e, dall'altro, l'adattamento strutturale al regime di mercato esistente che dovrebbe essere quello di tipo

prevalentemente concorrenziale. Limitandosi, per lo più, a non lasciar peggiorare le condizioni socio-economiche della regione, interventi di questo tipo comportano ben pochi elementi di progresso, cioè di effettivo sviluppo, dal punto di vista della politica del territorio. Di converso, essi riducono artificiosamente ed in maniera non trasparente i costi di produzione, consentono ad imprese strutturalmente non efficienti di rimanere più a lungo sul mercato e tendono ad offrire a quelle più competitive indebiti vantaggi marginali.

Pertanto, anziché iniettare nel sistema produttivo somme, più o meno elevate, sarebbe più conveniente per gli Stati membri - sia già sviluppati che in ritardo di sviluppo - spendere le proprie scarse risorse finanziarie ponendo in atto misure più efficaci e meno distorsive. Di qui un principio consolidato in materia di aiuti al funzionamento, che ancora una volta svolge un ruolo di rilievo ai fini della politica di coesione: questo tipo di aiuti può essere concesso, a titolo del tutto eccezionale, solo nei casi più gravi di sottosviluppo regionale, limitatamente nel tempo e sulla base di rigorosi criteri di “degressività”. In tal modo, l’aiuto al funzionamento viene inteso come una misura di accompagnamento di un programma organico di interventi, che dovrebbe essere di per sé in grado di risolvere la situazione di sottosviluppo.

In definitiva, un rigoroso e corretto controllo degli aiuti presuppone ed esige un intervento organico, costituito da varie componenti quali:

- anzitutto, misure strutturali, nell’accezione più ampia del termine, comprendendo infrastrutture materiali, sociali, culturali, ecc.;
- in secondo luogo, incentivazioni a favore di nuovi investimenti produttivi e dell’adeguamento tecnologico per quelli già esistenti;
- ed infine, come strumento accessorio per accompagnare nel percorso di sviluppo le imprese in grado di adeguarvisi, aiuti di funzionamento, limitati però nel tempo e degressivi.

2.2 Problematiche ancora irrisolte

Da un punto di vista ancor più esplicitamente connesso con la politica di coesione è stato osservato che il divieto comunitario agli aiuti di Stato si giustifica sostenendo che, nel mentre si impedisce ai governi dei Paesi più sviluppati dell’Unione di intervenire, si consente ai programmi di sviluppo finanziati coi Fondi strutturali della C.E. e realizzati nei Paesi ancora arretrati di risultare più efficaci³⁹, riducendo in tal modo i non trascurabili squilibri socio-economici tuttora riscontrabili tra le regioni della stessa Unione europea.

³⁹ Cfr. Wishlade (1993), pp. 175 - 211.

Ciò nonostante, non si deve sottovalutare che l'approccio della Commissione può essere ritenuto adeguato al fine di evitare il rischio di una accesa concorrenza tra le regioni in ritardo di sviluppo per attrarre gli investimenti mobili a livello interregionale ed internazionale, se vengono soddisfatte alcune esigenze che sono state già da tempo segnalate anche in merito alla specifica categoria degli aiuti regionali, quali:

- la necessità di gestire gli aiuti in modo trasparente⁴⁰;
- la necessità di elaborare un metodo comune di determinazione della consistenza in termini finanziari degli aiuti nei vari Paesi;
- la necessità di considerare le specifiche caratteristiche delle singole regioni;
- ed infine la necessità di graduare i massimali di intensità degli aiuti a favore delle regioni in difficoltà secondo la gravità dei problemi effettivamente lamentati.

In proposito, allora, vanno affrontate delle questioni che anche in occasione della definizione dei Regolamenti comunitari emanati nel 1999 per gestire i Fondi strutturali nel periodo di programmazione 2000 - 2006, attualmente in corso, non sembrano aver trovato una soluzione del tutto soddisfacente.

Si tratta innanzi tutto del metodo di designazione delle regioni destinatarie degli aiuti, che – oltre ad essere diverso a seconda dell'obiettivo prioritario di sviluppo (ob. 1 o 2) – contraddistingue esclusivamente l'approccio comunitario alla politica degli aiuti regionali, dal momento che in altre aree della politica economica la Commissione non pone limiti alla copertura territoriale, né differenzia i massimali di intensità degli aiuti applicabili a favore delle aree destinarie.

Inoltre, occorre trovare una soluzione per l'annosa questione della discordanza tra le aree designate all'interno di ciascun Stato membro ai fini della politica strutturale della Comunità e quelle individuate invece per la politica nazionale degli aiuti regionali. Infatti, sebbene si possano individuare numerosi argomenti, sia giuridici che pratici, a favore di una coincidenza della copertura territoriale e sebbene si possa scorgere una qualche tendenza ad uniformarsi ai criteri comunitari, soprattutto in seguito alle pressioni esercitate dalla Commissione, si deve ancora constatare l'esistenza di mappe territoriali difformi tra la politica regionale condotta autonomamente dai vari Stati membri e quella strutturale e di coesione cofinanziata dalla Comunità europea⁴¹.

⁴⁰ In merito alle iniziative recentemente assunte dalla Commissione al fine di aumentare la trasparenza della sua azione si veda Commissione europea, Direzione generale Concorrenza (2001).

⁴¹ Per un'analisi critica della specifica esperienza fatta registrare dalle regioni italiane di cui agli obiettivi 1 e 2, relativamente al periodo di programmazione 2000 - 2006 cfr. Bruzzo, Venza (2001).

Infine, l'ultima questione, che in realtà è quella più complessa ed impegnativa, concerne il controllo degli aiuti "generalisti"⁴², quello degli aiuti alle piccole e medie imprese, e quello degli aiuti agli investimenti "capital-intensive", per i quali non sembra essere tanto il volume degli aiuti concessi, quanto il differenziale tra i regimi di aiuto esistenti che agisce quale fattore di stimolo alla localizzazione delle attività produttive.

Anche in seguito alle non trascurabili implicazioni di carattere territoriale cui non sembra che siano stati finora trovati adeguati rimedi nella passata esperienza di controllo comunitario degli aiuti regionali di tipo "orizzontale", F. Wishlade giunge ad una serie di conclusioni di cui le più importanti ai nostri fini paiono le seguenti due:

- a) che gli aiuti regionali devono essere controllati nell'interesse della loro stessa efficacia;
- b) che per risultare efficaci gli aiuti regionali devono essere territorialmente concentrati, interessando non più del 50 % della popolazione totale. Infatti, se la copertura territoriale è troppo estesa, il vantaggio apparentemente conferito alle regioni in difficoltà viene di fatto eroso, mentre viene compromesso il potenziale impatto derivante dall'assistenza economico-finanziaria a loro concessa.

In definitiva, viene auspicato un più stretto coordinamento tra la politica della concorrenza e quella di coesione condotte a livello comunitario, che non va assolutamente realizzato consentendo agli Stati membri di concedere liberamente incentivi finanziari alle loro regioni in ritardo di sviluppo, bensì eliminando quelle sfasature purtroppo ancora rinvenibili nella normativa comunitaria e nell'organizzazione della stessa Commissione europea.

3. L'andamento degli aiuti di Stato nella seconda metà degli anni '90 a livello comunitario e nazionale

3.1 Risultati generali

I risultati del nono Rapporto sugli aiuti di Stato nella U.E. mostrano che il livello globale delle varie sovvenzioni concesse dagli Stati membri si è ulteriormente ridotto rispetto ai periodi precedenti e che le disparità tra gli stessi Stati nell'ammontare delle risorse destinate a livello nazionale agli aiuti pubblici tendono a diminuire⁴³. Essi rivelano anche che il processo di profonda ristrutturazione che ha colpito l'industria di trasformazione di taluni Paesi membri negli anni '90 è in via di completamento; la ristrutturazione di alcuni settori dei servizi, come

⁴² Gli aiuti generali sono quelli che, sotto il profilo geografico e settoriale o sotto qualsiasi altro profilo, non sono diretti a specifiche categorie di imprese oppure alla produzione di determinati beni, ma che, nondimeno, vanno distinti dalle "misure generali" di politica economica.

⁴³ Da Commission des Communautés Européennes (2001), p. 17 e ss.

il trasporto aereo o quelli finanziari, che è seguita alla loro relativamente recente liberalizzazione, sembra anch'essa giungere al termine.

Il livello globale degli aiuti di Stato concessi nella U.E. è diminuito, passando da una media annua di 102 miliardi di Euro nel periodo 1995 - 97 ad una media di 90 miliardi di Euro nel triennio 1997 - 99 (Tab. 1). Anche se è soprattutto la diminuzione degli aiuti all'industria manifatturiera, ai trasporti ed all'agricoltura che spiega questa contrazione di 12 miliardi di Euro, diminuzioni di un certo rilievo sono state constatate anche nel livello assoluto degli aiuti accordati all'industria carbonifera.

Contrariamente a questa generale tendenza alla diminuzione, che emerge dal confronto dei due periodi di riferimento, possono essere osservati degli aumenti per gli aiuti alla pesca ed al settore dei servizi.

Poiché la Commissione non dispone di dati completi sugli aiuti all'occupazione ed alla formazione per l'intero periodo 1995 - 99, per l'analisi degli aiuti destinati a questi due obiettivi ci si deve limitare ai dati annuali più recenti, da cui risulta che essi non hanno cessato di aumentare dopo il 1997.

Tuttavia, l'influenza degli aiuti di Stato sulla concorrenza nel mercato interno non è determinata solo dal loro volume, ma anche dalla loro composizione, la quale vede una netta diminuzione degli aiuti all'industria manifatturiera (da oltre il 35 % a meno del 31 %), a favore di tutti gli altri settori di destinazione.

Il livello degli aiuti espresso in rapporto alla popolazione si è poi ridotto in tutti gli Stati membri, con l'eccezione della Danimarca, dell'Irlanda, del Lussemburgo e dei Paesi Bassi (Tab. 2). Il lieve aumento osservato in Danimarca è dovuto al forte progresso degli aiuti attualmente concessi in questo Paese a favore della lotta contro la disoccupazione e della formazione. L'aumento constatato in Irlanda, invece, è in gran parte imputabile al presa in conto dei dati relativi all'imposta irlandese sulle società (*Irish Corporation Tax*) che è considerata come un aiuto di Stato solo a partire dal 1998, così come ad aumenti più lievi degli aiuti all'agricoltura e ai servizi finanziari. In Lussemburgo, la progressione è totalmente imputabile al recente aumento, brusco quanto temporaneo, delle sovvenzioni versate per gli investimenti supplementari nella rete ferroviaria nazionale, la quale facilita le comunicazioni tra numerosi Stati membri. Nei Paesi Bassi, l'aumento osservato negli aiuti all'agricoltura ed al settore ferroviario prevale largamente sulle diminuzioni registrate negli altri settori. I due Stati membri, però, che hanno più contribuito alla diminuzione complessiva degli aiuti a livello comunitario sono, come nei periodi precedenti, la Germania e l'Italia, che registrano una riduzione di circa 6 e 5 miliardi di Euro, rispettivamente.

La Tabella 3 indica le spese totali consentite dagli Stati membri sotto forma di aiuti, espresse come quota del Pil, in valore pro capite in relazione agli occupati ed in percentuale del valore totale delle spese pubbliche. Nel triennio 1997 - 99 esse rappresentavano quasi il 2,5 % della spesa pubblica totale degli Stati membri, pari a poco meno dell'1,2 % del Pil dell'Unione europea; in altre parole, approssimativamente la stessa quota del bilancio della C.E. nel suo complesso, rispetto allo 0,45 % del Pil specificatamente stanziato per le politiche strutturali comunitarie.

Malgrado la convergenza, che è più elevata quando è espressa in percentuale del Pil e del volume globale delle spese pubbliche che in valore pro capite, i dati contenuti in tale tabella mostrano le disparità che ancora esistono tra gli Stati membri nella concessione di aiuti pubblici. Il campo di variazione rispetto al valore medio degli aiuti per occupato a livello europeo è infatti molto ampio, andando da 280 Euro nel Regno Unito ai 914 Euro in Finlandia e ai 912 in Lussemburgo. Tuttavia, ad eccezione della Danimarca, dell'Irlanda, del Lussemburgo e dei Paesi Bassi, dove il livello degli aiuti è leggermente aumentato in seguito alla crescente importanza delle misure in favore della protezione ambientale, della formazione e dell'occupazione, il livello degli aiuti è diminuito ovunque.

Nel corso del periodo 1997 - 99 gli aiuti accordati a specifici settori che sono rimasti di importo relativamente importante, sono quelli a favore dei trasporti ferroviari (in Belgio, Germania, Grecia, Francia e Spagna) e dell'industria carbonifera (Germania e Spagna) (Tab. 4). La metà circa di tutti gli aiuti concessi in Portogallo sono invece aiuti a finalità regionale, versati nella loro quasi totalità al settore dei servizi sotto forma di alleggerimenti fiscali.

3.2 Risultati specifici relativamente agli aiuti all'industria manifatturiera

L'ammontare globale degli aiuti concessi all'industria manifatturiera nell'insieme della Comunità, calcolati in termini reali per un periodo di cinque anni (1995 - 99), conferma le conclusioni dei tre precedenti Rapporti secondo le quali gli aiuti hanno registrato un livello record nel 1993 e, da allora, hanno visto il loro livello ridursi progressivamente.

In rapporto al triennio di riferimento 1995 - 97, nel corso del quale il livello medio annuo degli aiuti di Stato aveva raggiunto i 36 miliardi di Euro, la media annua nell'attuale periodo di riferimento è stata solo di 28 miliardi; questa diminuzione è considerata come particolarmente incoraggiante dalla Commissione, in quanto la diminuzione annua di 6 miliardi di Euro constatata tra il 1997 e il 1998 si è ripetuta nei due anni successivi.

Sebbene l'ammontare totale degli aiuti destinati all'industria manifatturiera sia diminuito di circa il 23 % tra i due periodi di riferimento, questa diminuzione è imputabile in realtà ad una

riduzione di 3 miliardi di Euro in Germania e di ben 4 miliardi in Italia, mentre negli altri Paesi si sono osservate delle diminuzioni più modeste.

Inoltre, negli aiuti che gli Stati membri accordano all'industria manifatturiera sussistono delle disparità. Lo scarto è considerevole quando gli aiuti a questo settore sono espressi in percentuale del valore aggiunto (Tab. 5): il livello degli aiuti concessi in Grecia (4,3 %) è più di sette volte superiore al livello più basso registrato nella U.E. , vale a dire quello del Regno Unito (0,6 %). Gli Stati membri in cui il livello degli aiuti all'industria manifatturiera è più basso sono - oltre al Regno Unito - la Svezia, il Portogallo e i Paesi Bassi, che concedono tutti quantità di aiuti molto inferiori alla media comunitaria.

Quando si esaminano le disparità tra gli Stati membri dal punto di vista della politica di coesione, emerge che la parte attribuibile ai quattro Paesi beneficiari del Fondo di coesione (Grecia, Irlanda, Portogallo e Spagna) è passato soltanto dal 9 % del totale degli aiuti all'industria manifatturiera del periodo precedente a circa il 10 % del periodo attuale.

Oltre a ciò bisogna sottolineare che questo aumento è principalmente dovuto alla già segnalata presa in conto dei dati relativi al regime dell'imposta sulle società vigente in Irlanda che la Commissione ha considerato a partire solo dal 1998. Questo regime d'aiuto rappresenta approssimativamente l'1 % del complesso degli aiuti al settore manifatturiero; a titolo comparativo, si segnala che la quota dei quattro grandi sistemi economici europei (Germania, Regno Unito, Francia ed Italia) sul totale di questo tipo di aiuti rimane ancora molto elevata, pari cioè al 79 %, sebbene rispetto al periodo precedente sia scesa a questo livello dall'82 %.

3.3 Articolazione per obiettivi

Gli aiuti all'industria manifatturiera sono classificati qui di seguito in funzione del loro principale obiettivo o settore al quale essi sono destinati:

a) *Obiettivi orizzontali:*

- Ricerca e sviluppo
- Ambiente
- Piccole e medie imprese
- Commercio
- Risparmio energetico
- Salvataggi e ristrutturazioni
- Altri obiettivi

b) *Settori particolari*

- Cantieri navali

- Siderurgia
- Altri settori dell'industria manifatturiera

c) Obiettivi regionali

- Regioni rilevanti ai sensi dell'art. 87, par. 3, punto a)
- Regioni rilevanti ai sensi dell'art. 87, par. 3, punto c).

In certi Stati membri gli aiuti classificati sotto il primo degli obiettivi regionali e accordati secondo le linee direttrici afferenti possono sostenere anche obiettivi secondari, quali la ricerca e sviluppo, la formazione e l'occupazione. Allo stesso modo, degli obiettivi secondari possono essere conseguiti grazie a degli aiuti il cui primo obiettivo consiste, per esempio, nell'aiutare le PMI. E' anche per questo motivo che le osservazioni relative all'evoluzione delle tendenze ed ai confronti tra gli Stati membri, i cui dati sono contenuti nella Tabella 6, si limitano agli obiettivi primari dei rispettivi regimi.

Per quello che concerne la realizzazione degli obiettivi fissati, le quote degli aiuti accordati in favore degli obiettivi orizzontali, dei settori manifatturieri e delle regioni assistite sono relativamente poco mutate. Le variazioni sono restate al disotto dei 9 punti percentuali nella maggior parte degli Stati membri. I soli Paesi nei quali sono state constatate le variazioni più consistenti, sono il Belgio e la Spagna, dove gli aiuti settoriali sono diminuiti molto sensibilmente, e la Svezia, dove l'aumento degli aiuti in favore degli obiettivi orizzontali si compensa con la diminuzione di quelli regionali.

A livello di U.E., gli aiuti destinati ad obiettivi orizzontali, come la promozione della ricerca e sviluppo, la protezione dell'ambiente o il sostegno alle PMI, rappresentano il 37 %; la quota degli aiuti settoriali sul totale degli aiuti all'industria manifatturiera è invece scesa al 7 %.

La Tabella 6 poi mostra che nel corso del periodo di riferimento, il 56 % degli aiuti all'industria manifatturiera accordati nell'Unione sono destinati a degli obiettivi regionali, la maggior parte dei quali è concentrata sulle regioni meno prospere, che rilevano ai fini dell'art. 87, par. 3, punto a), del Trattato C.E. Questa cifra include aiuti d'un valore medio annuo di 2,18 milioni di Euro concessi ai nuovi *Länder* tedeschi dalla *Treuhandanstalt* (T.H.A.) e dagli organismi che le sono succeduti. Se si prescinde da questi aiuti eccezionali, gli aiuti a finalità regionale che a livello di U.E. continua a ridursi leggermente, rappresentano il 53 % del totale degli aiuti all'industria manifatturiera.

In merito a tale aspetto che può essere considerato quello centrale del presente contributo, merita di fare quantomeno un paio di considerazioni. La prima è che, se si confronta l'ammontare degli aiuti regionali nazionali con quello dei fondi stanziati dalla Comunità

europea la quale dispone, fra l'altro, di una visione decisamente più adeguata per intervenire in caso di squilibri interregionali, cioè ai fini del riequilibrio fra le regioni europee, ci si può accorgere che nel triennio 1996 – 98 la loro media annua è stata pari a poco più di 18,8 miliardi di Euro contro i 27,8 miliardi erogati mediante i Fondi strutturali e di coesione⁴⁴. Ciò significa che l'intervento nazionale, condotto ovviamente per finalità analoghe ma con modalità diverse da quelle privilegiate a livello comunitario, si intreccia o si sovrappone con l'analogo cofinanziato dalla Comunità, senza però poter verificare la coerenza fra i due tipi di intervento e, pertanto, senza poter stabilire se il risultato finale sia più o meno positivo ed efficace.

La seconda considerazione è che si deve registrare la notevole variabilità dell'incidenza detenuta da questo tipo di aiuti sul totale nazionale tra Paese e Paese: in proposito è rilevante il fatto che, se si esclude la Grecia, gli Stati membri in cui gli aiuti regionali incidono di più, non sono quelli beneficiari del Fondo di coesione, bensì altri Paesi, come l'Italia, la Germania e il Regno Unito nei quali in effetti si presentano problemi alquanto gravi di divario dualistico fra le loro componenti territoriali. Se ne deduce allora che gli aiuti regionali erogati dai governi nazionali cerchino di supplire alla dotazione finanziaria di fonte comunitaria, evidentemente considerata insufficiente rispetto all'effettivo fabbisogno.

Le differenziazioni esistenti nell'erogazione degli aiuti regionali tra i vari Stati membri si possono poi rilevare in modo ancor più evidente dalla Tabella 7, in cui sono riportati i valori pro capite degli aiuti, l'incidenza degli aiuti regionali sul Pil e quella della popolazione assistibile sulla popolazione totale. Come si accennava in precedenza, sebbene si possa notare una riduzione dei valori nell'arco di tempo in esame, appare comunque evidente che i valori più elevati sono fatti registrare da Paesi che non sono quelli unanimemente riconosciuti come meno sviluppati, bensì da Paesi di varia dimensione demografica ed economica (Germania, Italia e Lussemburgo) oppure da Paesi con problemi di tipo specifico come la Svezia in cui si trovano aree scarsamente popolate. In altre parole, non sembra esistere una regolarità a cui poter ricondurre la causa dei fenomeni segnalati.

Infine, sempre dalla Tabella 7 risulta che – nonostante la volontà esplicitamente espressa dalla Commissione di ridurre il grado di copertura demografica delle mappe degli aiuti a finalità regionale, cercando di concentrarli anche dal punto di vista territoriale, al fine di aumentarne l'efficacia – nel triennio 1996 - 98 l'incidenza della popolazione effettivamente assistita su quella totale è aumentata, anche se di pochi decimi di punto percentuale, a testimonianza della limitata incisività tuttora esercitata dalla Commissione sui governi, centrali e decentrati, degli

⁴⁴ Si confrontino i dati contenuti nella Tav. A.33 e pubblicati in Commissione europea (2001b).

Stati membri. Anch'essa poi risulta estremamente variabile tra Stato e Stato, anche se si escludono i tre dei quattro paesi beneficiari del Fondo di coesione (Grecia, Irlanda e Portogallo) nei quali tutta la popolazione può godere dei finanziamenti pubblici.

Per quello che concerne gli strumenti utilizzati per la concessione degli aiuti all'industria manifatturiera, le spese di bilancio prevalgono a livello comunitario, dove esse rappresentano il 75 % circa degli aiuti (Tab. 8). La preferenza per questo strumento, più trasparente, rispetto agli esborsi fiscali, non è però ugualmente condivisa da tutti gli Stati membri. Mentre in taluni Paesi la quasi totalità degli aiuti all'industria manifatturiera sono accordati sotto forma di spese di bilancio, nei Paesi rimanenti, quali la Danimarca, la Francia e l'Irlanda, più del 35 % degli aiuti a questo settore sono concessi sotto forma di sgravi fiscali.

Come testimoniano i Rapporti precedenti, un volume relativamente consistente, ma decrescente, di aiuti non dipendenti da regimi destinati a promuovere gli obiettivi orizzontali, settoriali o regionali è ancora accordato a singole imprese su una base ad hoc. Si osserva così che nei settori dell'industria manifatturiera, dei servizi finanziari e dei trasporti, un numero limitato di aiuti individuali di importo elevato rappresentano una parte sproporzionata del volume totale degli aiuti accordati, tenuto conto del fatto che gli aiuti ad hoc, i quali sono destinati principalmente al salvataggio e alla ristrutturazione di imprese, sono quelli che tendono a falsare maggiormente la concorrenza. Nell'industria manifatturiera, essi avevano raggiunto un volume dell'11 % degli aiuti totali accordati a questo settore nel 1994, prima di scendere all'1,7 % nel 1999⁴⁵.

4. Considerazioni conclusive

Come noto, uno degli obiettivi dell'intervento pubblico, e in particolare dell'intervento sotto forma di aiuti di Stato, è di rimediare agli effetti indesiderati prodotti dalla logica di mercato. Però, come tutte le altre forme di intervento pubblico, secondo la Commissione europea gli aiuti di Stato devono essere costantemente giustificati ed essere oggetto sia di un esame critico che di una attenta sorveglianza. Oltre alla necessità di ridurre al minimo le distorsioni della concorrenza, i vantaggi procurati dalla concessione di un aiuto devono essere confrontati con i condizionamenti che questo aiuto fa pesare sulle finanze pubbliche, mentre nel contesto europeo l'aiuto accordato deve risultare compatibile con il quadro dell'Unione economica e monetaria e con il Patto di stabilità e crescita, secondo il quale le risorse pubbliche devono essere utilizzate in maniera efficiente ed efficace.

Tenendo presente questo punto di vista si può concludere il presente lavoro con una serie di considerazioni con le quali cercare di evidenziare i principali risultati finora emersi.

Indubbiamente, l'ammontare complessivo degli aiuti di Stato nella seconda metà degli anni '90 ha mostrato una duplice tendenza positiva: innanzi tutto, si è progressivamente ridotto, passando dagli oltre 100 miliardi di Euro del 1996 agli 80 miliardi del 1999; in secondo luogo, si è modificata la loro composizione, per cui la quota attribuita all'industria manifatturiera è diminuita nel corso della seconda metà degli anni '90, in seguito alla riduzione del livello di aiuti accordati da due Paesi di notevole dimensione, come Germania e Italia, ma anche assillati da gravi problemi regionali di ordine dualistico. In compenso, è decisamente aumentata la quota degli aiuti concessi ai trasporti ferroviari, in conseguenza del processo di liberalizzazione del settore che la stessa C.E. ha fatto avviare da parte di vari Stati membri.

Per quanto riguarda la componente degli aiuti a finalità regionale, dopo aver raggiunto il suo maggior livello alla metà degli anni '90, si è anch'essa ridotta, presumibilmente a causa delle difficoltà incontrate da vari Stati membri impegnati a ridurre il disavanzo del bilancio pubblico per rispettare il Patto comunitario di stabilità e crescita.

Contestualmente è aumentata la componente degli aiuti al settore manifatturiero aventi obiettivi di tipo orizzontale, tra i quali un progressivo aumento del loro rilievo quantitativo è stato fatto registrare dagli aiuti alla ricerca e sviluppo, nonché da quelli per la lotta alla disoccupazione mediante la formazione del fattore lavoro.

Ciò nonostante, l'ammontare complessivo degli aiuti di Stato a livello europeo mantiene una rilevanza rispetto al Pil che è quasi pari a quella dell'intero bilancio comunitario ed è più che doppia rispetto all'incidenza presentata dall'insieme delle risorse stanziare per la politica strutturale a livello comunitario. Il che significa che il potere di intervento dei singoli Stati membri sulla distribuzione delle attività produttive sul loro territorio rimane di fatto ancora superiore a quello detenuto dalla C.E. Pertanto, vi è il rischio che gli sforzi prodotti da quest'ultima ai fini della coesione economica e sociale possano essere totalmente o in buona parte vanificati dalle contestuali misure assunte dagli Stati membri, se queste non sono strettamente coordinate con la Commissione europea.

Infine, l'ultimo elemento particolarmente rilevante è costituito dalla notevole differenza che permane tra gli Stati membri relativamente al livello degli aiuti erogati, per il quale sembra emergere che gli aiuti invece siano impiegati da alcuni Stati proprio per compensare lo scarso

⁴⁵ Però, se si aggiungono gli aiuti accordati ai nuovi *Länder* tedeschi mediante la THA - i quali possono essere assimilati agli aiuti ad hoc - la loro incidenza sul volume totale degli aiuti all'industria manifatturiera si innalza

intervento comunitario con finalità regionale. Purtroppo, informazioni più dettagliate sulle concrete modalità di impiego degli aiuti regionali a livello nazionale, nonché sulla loro effettiva ripartizione territoriale non sono disponibili e, pertanto, rimane aperto questo fondamentale interrogativo circa il senso e l'intensità dell'interazione fra la politica di riequilibrio regionale degli Stati membri e l'analoga condotta dalla C.E., che rappresenta certamente un fattore che condiziona fortemente l'efficacia di entrambe le politiche.

5. Riferimenti bibliografici

- Bruzzo A., Venza A. (2001), "La definizione degli ambiti territoriali nelle politiche strutturali comunitarie", *Economia e società regionale*, n. 2
- Campogrande L. (1996), "Aiuti di stato alle imprese e coesione economica e sociale", in A. Predieri (a cura di), *Fondi strutturali e coesione economica e sociale nell'Unione europea*, Milano, Giuffrè
- Commission des Communautés Européennes (2001), *Neuvième rapport sur les aides d'Etat dans l'Union européenne*, COM (2001) 403 final, Bruxelles
- Commissione europea (2001 a), *Unità dell'Europa, solidarietà dei popoli, diversità dei territori. Secondo rapporto sulla coesione economica e sociale*, Lussemburgo, Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità Europee
- Commissione europea (2001 b), *Unità dell'Europa, solidarietà dei popoli, diversità dei territori. Secondo rapporto sulla coesione economica e sociale, Vol. 2. Appendice statistica*, Lussemburgo, Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità Europee
- Commissione europea, Direzione generale Concorrenza (2001), *La politica di concorrenza della Comunità europea. XXX Relazione sulla politica di concorrenza*, Lussemburgo, Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità Europee
- Wislade F. (1993), "Problemi di coerenza tra politica comunitaria della concorrenza e aiuti allo sviluppo regionale" *Rivista economica del Mezzogiorno*, n.1

al 37 % nel 1994, prima di scendere al 4,7 % nel 1999.

6. Appendice statistica

Tabella 1: Volume globale degli aiuti di Stato nella C.E.; medie annuali nei periodi 1995 - 97 e 1997 - 99

(valori assoluti in miliardi di Euro a prezzi costanti 1998)

Volume globale	periodo 1995 - 97		periodo 1997 - 99	
	val. ass.	val. %	val. ass.	val. %
di cui:				
agricoltura	15,2	14,90	14,0	15,56
pesca	0,3	0,29	0,3	0,33
industria manifatturiera	35,8	35,10	27,6	30,67
industria carbonifera	8,2	8,04	7,6	8,44
trasporti, di cui:	35,4	34,71	32,0	35,56
trasporti ferroviari	33,7	33,04	31,5	35,00
servizi	5,0	4,90	5,4	6,00
occupazione	0,8	0,78	0,9	1,00
formazione	1,7	1,67	2,2	2,44
Totale	102,0	100,00	90,0	100,00

Fonte: elaborazioni su dati C.C.E. (2001)

Tabella 2: Aiuti di Stato per abitante negli Stati membri; medie annuali nei periodi 1995 - 97 e 1997 - 99

(valori assoluti in Euro a prezzi costanti 1998)

Stati membri	Periodo 1995 - 97		Periodo 1997 - 99	
	Media annua	N° indice (Eur = 100)	Media annua	N° indice (Eur = 100)
Austria	296	108,42	270	112,50
Belgio	322	117,95	309	128,75
Danimarca	297	108,79	317	132,08
Germania	393	143,96	326	135,83
Grecia	151	55,31	124	51,67
Spagna	173	63,37	155	64,58
Finlandia	445	163,00	387	161,25
Francia	306	112,09	304	126,67
Irlanda	189	69,23	288	120,00
Italia	322	117,95	236	98,33
Lussemburgo	330	120,88	514	214,17
Paesi Bassi	175	64,10	202	84,17
Portogallo	156	57,14	154	64,17
Svezia	226	82,78	203	84,58
Regno Unito	144	52,75	128	53,33
U.E. 15	273	100,00	240	100,00

Fonte: elaborazioni su dati C.C.E. (2001)

Tabella 3: Volume globale degli aiuti di Stato accordati dagli Stati membri; incidenza % sul Pil, valore per occupato e incidenza % sul totale delle spese pubbliche nel corso dei periodi 1995 - 97 e 1997 - 99
(valori assoluti in Euro a prezzi costanti 1998)

Stati membri	Incidenza % sul Pil		Valori per occupato		Inc. % su spese pubbliche	
	1995 - 97	1997 - 99	1995 - 97	1997 - 99	1995 - 97	1997 - 99
Austria	1,32	1,16	610	550	2,37	2,15
Belgio	1,55	1,41	880	830	2,94	2,76
Danimarca	1,07	1,08	599	622	1,80	1,90
Germania	1,73	1,39	864	712	3,49	2,85
Grecia	1,55	1,21	416	338	3,37	2,70
Spagna	1,40	1,17	493	416	3,21	2,80
Finlandia	2,22	1,74	1.103	914	3,76	3,21
Francia	1,46	1,38	790	772	2,64	2,55
Irlanda	1,08	1,36	517	706	2,72	3,75
Italia	1,80	1,28	838	607	3,41	2,56
Lussemburgo	0,94	1,31	633	912	2,12	3,04
Paesi Bassi	0,84	0,90	373	406	1,69	1,90
Portogallo	1,68	1,56	342	326	3,73	3,50
Svezia	0,99	0,84	492	436	1,50	1,35
Regno Unito	0,72	0,60	324	280	1,63	1,47
U.E. 15	1,43	1,18	656	563	2,82	2,44

Fonte: C.C.E. (2001)

Tabella 4: Volume globale degli aiuti di Stato consentiti negli Stati membri; ripartizione per grandi settori nei periodi 1995 - 97 e 1997 - 99
(valori percentuali sul totale di ciascuno Stato)

Stati membri	Agricoltura e pesca		Ind. Manifatturiera		Ind. Carbonifera		Trasporti		Servizi		Occup. e formaz.	
	1995-97	1997-99	1995-97	1997-99	1995-97	1997-99	1995-97	1997-99	1995-97	1997-99	1995-97	1997-99
Austria	51	46	20	22			27	30	1	2	1	1
Belgio	8	8	25	21			64	67			3	4
Danimarca	17	15	41	39			32	31	2	2	9	14
Germania	7	6	41	37	16	18	35	37	1	1		1
Grecia	11	14	43	41			47	45				
Spagna	18	20	31	25	16	18	26	24	1	1	8	12
Finlandia	78	74	17	21			2	2	0	1	3	2
Francia	20	17	23	26	4	5	37	34	16	17		
Irlanda	16	17	38	45			24	13	11	15	11	10
Italia	9	13	56	42			31	39	4	5		2
Lussemburgo	23	14	34	21			43	64		1		
Paesi Bassi	34	37	22	18			44	44	1	1		
Portogallo	13	20	12	12			19	7	45	53	10	7
Svezia	14	19	18	23			54	51	4	5	10	2
Regno Unito	19	18	18	19	13	8	35	35	3	3	11	17
U.E. 15	15	16	35	31	8	8	35	36	5	6	2	3

Fonte: C.C.E. (2001)

Tabella 5: Volume degli aiuti di Stato accordati all'industria manifatturiera negli Stati membri; Medie annue nei periodi 1995 - 97 e 1997 - 99 (valori assoluti in Euro a prezzi costanti 1998)					
Stati membri	Inc. % sul Valore aggiunto		Valore per occupato		
Austria	1,4	1,3	685	696	
Belgio	2,1	1,7	1.237	1.003	
Danimarca	2,6	2,6	1.429	1.453	
Germania	3,4	2,4	1.592	1.211	
Grecia	5,5	4,3	1.093	876	
Spagna	2,5	1,7	841	567	
Finlandia	1,7	1,6	937	968	
Francia	1,9	2,0	1.090	1.235	
Irlanda	1,3	2,0	1.075	1.683	
Italia	5,0	2,7	2.025	1.108	
Lussemburgo	2,3	2,1	1.464	1.380	
Paesi Bassi	1,1	1,0	561	530	
Portogallo	0,9	0,9	185	193	
Svezia	0,9	1,0	490	557	
Regno Unito	0,7	0,6	357	322	
U.E. 15	2,6	1,9	1.193	916	
Fonte: C.C.E. (2001)					

Tabella 6: Volume degli aiuti di Stato accordati all'industria manifatturiera negli Stati membri; ripartizione tra i principali obiettivi per i periodi 1995 - 97 e 1997 - 99 (valori percentuali)

Stati membri	Obiettivi orizzontali(*)		Salvataggi e restrutt.		Settori particolari		Obiettivi regionali	
	1995 - 97	1997 - 99	1995 - 97	1997 - 99	1995 - 97	1997 - 99	1995 - 97	1997 - 99
Austria	56	59	14	3	3	3	27	35
Belgio	46	65	1	1	23	0	29	34
Danimarca	85	92	0	0	13	6	2	2
Germania	24	29	<1	<1	6	5	71	67
Grecia	0	4	0	0	1	3	99	93
Spagna	23	34	3	4	60	40	14	22
Finlandia	71	74	0	0	9	10	20	16
Francia	44	35	15	13	6	10	35	42
Irlanda	19	65	0	0	9	1	71	34
Italia	13	18	10	4	5	5	72	73
Lussemburgo	29	37	0	0	2	0	69	63
Paesi Bassi	76	83	<1	0	9	3	16	14
Portogallo	61	62	1	3	23	18	15	17
Svezia	45	59	0	0	0	0	55	41
Regno Unito	39	39	0	0	1	1	60	61
U.E. 15	27	34	5	3	9	7	59	56

(*) esclusi salvataggi e ristrutturazioni

Fonte: C.C.E. (2001)

Tabella 7: Aiuti regionali per abitante ammissibile al beneficio e loro incidenza percentuale sul Pil totale
(valori assoluti in Euro)

Stati membri	Aiuti reg. per abitante		Incid. pop. amm. su pop. tot.		Incid. aiuti reg. sul Pil	
	1995 - 97	1997 - 99	1996	1998	1995 - 97	1997 - 99
Austria	45,4	59,5	35,08	35,08	0,07	0,09
Belgio	68,4	61,9	34,91	35,10	0,11	0,10
Danimarca	14,5	13,6	19,91	20,09	0,01	0,01
Germania	297,8	209,0	38,01	38,12	0,50	0,34
Grecia	63,7	47,7	99,84	100,22	0,65	0,46
Spagna	9,8	11,3	75,88	76,08	0,06	0,06
Finlandia	36,9	31,7	41,50	41,70	0,08	0,06
Francia	58,2	78,9	42,23	42,57	0,12	0,15
Irlanda	51,7	43,6	99,12	101,04	0,29	0,21
Italia	266,9	148,1	48,80	48,99	0,73	0,39
Lussemburgo	184,6	156,4	43,06	43,06	0,22	0,17
Paesi Bassi	34,7	28,7	17,22	17,41	0,03	0,02
Portogallo	2,7	3,4	99,86	100,26	0,03	0,03
Svezia	123,2	103,5	18,43	18,54	0,10	0,08
Regno Unito	41,7	37,9	38,06	38,32	0,08	0,07
U.E. 15	121,1	87,4	46,62	46,84	0,30	0,20

Fonte: Elaborazioni su dati C.C.E. (2001)

Tabella 8: Aiuti di Stato accordati all'industria manifatturiera negli Stati membri; ripartizione per tipo di aiuto nel periodo 1997 - 99 (valori percentuali sul totale di ciascuno Stato)

Stati membri	Sovvenzioni	Esoneri fiscali	Partecipazioni	Prestiti a tasso ridotto	Restit. d'imposta	Garanzie
Austria	77	0	0	18	0	5
Belgio	72	17	5	4	1	1
Danimarca	56	35	0	7	0	2
Germania	60	11	0	21	1	5
Grecia	97	1	0	2	0	0
Spagna	91	0	2	7	0	0
Finlandia	88	2	1	8	0	0
Francia	30	47	13	8	0	2
Irlanda	30	58	8	0	0	5
Italia	64	33	1	3	0	0
Lussemburgo	94	4	0	2	0	0
Paesi Bassi	64	20	0	5	8	2
Portogallo	85	4	2	9	0	0
Svezia	70	16	2	12	0	0
Regno Unito	97	1	0	1	1	0
U.E. 15	61	22	3	11	1	3

Fonte: C.C.E. (2001)

INDICE

Introduzione: presupposti, obiettivi e contenuti del lavoro

Parte I: La disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato. L'evoluzione recente
di Antonella Venza

- 1. Divieto di aiuti di Stato e relative deroghe*
- 2. Tipologie di aiuti di Stato*
- 3. Cumulo tra aiuti di Stato*
- 4. Riferimenti bibliografici e normativi*

Parte II: Il controllo degli aiuti di Stato quale strumento della politica comunitaria di coesione economica e sociale
di Aurelio Bruzzo

- 1. Premessa*
- 2. La potenziale coerenza tra la politica comunitaria della concorrenza e gli aiuti degli Stati membri per lo sviluppo regionale*
- 3. L'andamento degli aiuti di Stato nella seconda metà degli anni '90 a livello comunitario e nazionale*
- 4. Considerazioni conclusive*
- 5. Riferimenti bibliografici*
- 6. Appendice statistica*